

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 482
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di martedì 26 luglio 2011	

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
Sottocommissione per i pareri	Pag.	5
Ufficio di Presidenza	»	7
Plenaria	»	7
2ª - Giustizia:		
Plenaria (pomeridiana)	»	12
Plenaria (notturna) (*)		
4 ^a - Difesa:		
Plenaria	»	27
5 ^a - Bilancio:		
Plenaria	»	30
6 ^a - Finanze e tesoro:		
Plenaria	»	38
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)	<i>"</i>	41
7 ^a - Istruzione:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 222)	»	42
Plenaria	<i>"</i>	42
	//	12
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		~ 1
Plenaria	»	54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
Plenaria	»	56
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
Plenaria	»	70
11 ^a - Lavoro:		
Plenaria	>>	76

^(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 2^a (Giustizia) (Notturna) e (Uranio impoverito) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 482^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 luglio 2011.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

12" - Igiene e sanita:		
Plenaria	Pag.	82
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)	»	130
Plenaria	»	130
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
Sottocommissione per i pareri (fase discendente) .	*	134
Commissioni bicamerali		
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
Plenaria	Pag.	135
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
Plenaria	»	143
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
Plenaria	»	145
Ufficio di Presidenza	»	146
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
Plenaria	»	147
Ufficio di Presidenza	>>	151

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito (*)

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedì 26 luglio 2011

Sottocommissione per i pareri 164^a Seduta

Presidenza del Presidente BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (n. 378)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (n. 385)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo e propone di esprimere osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione (Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 14.2000 (testo 2) della relatrice Bianconi riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (n. 379)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

Presidenza del Vice Presidente BENEDETTI VALENTINI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Plenaria

312^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente BENEDETTI VALENTINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per l'interno Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede è stata discussa la proposta del senatore Bianco, avanzata a nome del Gruppo del Partito Democratico, di esaminare i disegni di legge costituzionale nn. 1178, 1633, 1946 e 2821, d'iniziativa di senatori di diversi Gruppi parlamentari e recanti riduzione del numero dei parlamentari, separatamente e in via prioritaria rispetto alle altre iniziative in materia di riforma dell'ordinamento della Repubblica e, in particolare, delle Camere del Parlamento.

Si è espresso in senso favorevole il senatore Pardi, a nome del Gruppo Italia dei Valori; il senatore Boscetto, intervenendo a nome del Gruppo Il Popolo della Libertà, ha confermato l'orientamento favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari, in coerenza con la riforma costituzionale promossa nella XIV legislatura, ma ha espresso una riserva di metodo, ritenendo preferibile mantenere congiunto l'esame delle iniziative di riforma dell'ordinamento della Repubblica e comunque attendere, prima di ogni ulteriore valutazione, la preannunciata presentazione di un disegno di legge costituzionale sulla materia da parte del Governo. Nello stesso senso si è espresso il senatore Bodega, a nome del Gruppo Lega Nord Padania.

Su richiesta del senatore Bianco, la questione sarà rimessa alla decisione della Commissione in sede plenaria, nella seduta di domani, mercoledì 27 luglio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato alla prima seduta pomeridiana del 20 luglio.

Il relatore BOSCETTO (PdL) giudica interessanti numerose proposte di modifica, avanzate da senatori dei Gruppi dell'opposizione. Tuttavia, considerato il breve termine a disposizione per concludere l'esame e data la complessità degli emendamenti, invita i proponenti a ritirarli. In caso diverso, esprime un parere negativo su tutti gli emendamenti. Inoltre, invita il Governo ad accogliere alcune proposte, se trasformate in ordini del giorno. In particolare, sottolinea l'esigenza di considerare la politica dell'immigrazione come materia in via di continua evoluzione e collegata alla legislazione europea. In tale prospettiva, occorre valutare con favore le proposte dirette a consentire l'accesso dei giornalisti nei centri di identificazione ed espulsione e a verificare l'applicazione delle nuove norme al fine di pervenire a una riduzione del termine massimo di trattenimento, nonché a incentivare le misure non coercitive alternative al trattenimento. Inoltre, è opportuno garantire comunque il diritto alla protezione internazionale, assicurare la maggiore tutela possibile per i minori e prevedere un'informativa periodica al Parlamento sull'impiego delle risorse economiche messe a disposizione dall'Unione europea per la gestione dei flussi migratori.

Il sottosegretario Sonia VIALE preannuncia la disponibilità del Governo ad accogliere alcune proposte in forma di ordini del giorno in occa-

sione della discussione in Assemblea, in particolare sulle materie a cui ha fatto cenno il relatore. Sottolinea che il Governo ritiene di aver recepito compiutamente la direttiva, confortato dalle indicazioni dell'apposito gruppo di lavoro costituito nell'ambito dell'Unione europea. Sugli emendamenti si pronuncia pertanto in senso conforme al parere del relatore.

La senatrice ADAMO (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 3.40 e sulle altre proposte dirette a ridurre il termine massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione.

Inoltre, segnala gli emendamenti 3.16, 3.18, 3.31, 3.0.1 e 4.0.1, ai fini di una più approfondita valutazione del Governo e di un possibile accoglimento, anche in forma di ordini del giorno, in occasione della discussione in Assemblea.

Il senatore PARDI (*IdV*) insiste per l'accoglimento della proposta 3.45.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e non è accolto. Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.2a, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (fatto proprio dalla senatrice Adamo, in assenza del proponente), 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 (anch'esso fatto proprio dalla senatrice Adamo, in assenza del proponente), 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 (fatto proprio dal senatore Pardi in assenza del proponente), 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, gli identici 3.40 e 3.41, 3.42 (fatto proprio dal senatore Pardi in assenza del proponente), 3.43 (fatto proprio dal senatore Bianco in assenza del proponente), 3.43, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.0.1 e 4.0.1.

Si procede quindi alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice ADAMO (PD) osserva che il Senato avrebbe avuto il tempo per apportare le necessarie modifiche al decreto-legge e che la Camera dei deputati a sua volta avrebbe potuto approvare la definitiva conversione in legge. Ribadisce la proposta di ridurre il termine massimo di trattenimento, di esplicitare le garanzie a favore dei minori, di consentire l'accesso dei giornalisti nei centri di identificazione ed espulsione.

Pur apprezzando la disponibilità del Governo ad assumere alcuni impegni nel senso indicato dal suo Gruppo, considerata la sostanziale chiusura nei confronti degli emendamenti presentati, preannuncia un voto contrario.

Il senatore PARDI (*IdV*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in esame che, a suo avviso, conferma gli errori della politica del Governo in materia di immigrazione. Confida, comunque, sull'accoglimento di alcune proposte, anche in forma di ordini del giorno, in

occasione della discussione in Assemblea. Riferisce sulla visita a uno dei centri di identificazione ed espulsione: considerato che la maggioranza delle persone trattenute proviene dalle carceri, appare poco credibile che la permanenza sia dovuta alla necessità di identificazione. Inoltre, poiché nei centri non è prevista la possibilità di svolgere un lavoro né vi è alcuna forma di intrattenimento, una permanenza prolungata appare priva di senso e in contrasto con la dignità della persona umana.

La Commissione conferisce quindi al senatore Boscetto il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a riferire oralmente e nell'intesa che lo stesso relatore potrà presentare in Assemblea gli emendamenti che si dovessero rendere necessari a seguito di un eventuale parere della Commissione bilancio motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore BODEGA (*LNP*) propone di rendere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale osservazioni favorevoli, con eventuali rilievi che potranno emergere dal dibattito e tenendo conto dell'esame in corso presso quella stessa Commissione.

Si apre il dibattito.

La senatrice ADAMO (PD), dopo aver ricordato che sul testo non vi è stata l'intesa in Conferenza unificata, illustra alcuni rilievi relativi alla compatibilità costituzionale dello schema di decreto legislativo. Anzitutto, ritiene eccessiva rispetto alla delega la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, in base alla quale il dissesto finanziario è considerato grave violazione di legge e il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione, propone la rimozione del Presidente della giunta regionale. Ugualmente eccedenti rispetto alla delega sarebbero i successivi commi 3 e 4, visto che l'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009, non menziona la decurtazione del rimborso delle spese elettorali, né individua quali soggetti passivi i partiti, le liste o le coalizioni elettorali, e che da esso sembra desumersi che i casi di ineleggibilità sono riferiti esclusivamente agli amministratori responsabili degli enti locali.

Infine, osserva che l'articolo 5 reca un contenuto non strettamente riconducibile alla delega: infatti, non disciplina meccanismi sanzionatori o premiali e incide su una materia che forma oggetto di un altro schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 368), adottato in base a diversa disposizione di delega (articolo 49 della legge n. 196 del 2009) e sul quale sono stati già acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria

247^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2625) Deputati CONTENTO e CARLUCCI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il relatore CENTARO (*PdL*) chiede che sia ulteriormente riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente BERSELLI, accedendo alla richiesta del relatore, propone di fissare per venerdì 30 settembre alle ore 12 il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1880-B) GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2696) LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato

(2705) DELLA MONICA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(2718) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI propone di fissare per il 30 settembre alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1880-B, che si adotta quale testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2420) CARDIELLO ed altri. – Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra quindi l'emendamento 1.1, il quale modifica il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge depenalizzando il reato di esercizio abusivo della professione. In particolare l'emendamento prevede che tale illecito sia punito con una sanzione amministrativa da euro 10 mila a euro 15 mila e sia sempre disposta la confisca amministrativa dell'immobile e dei beni utilizzati per l'esercizio abusivo.

Il senatore MARITATI (PD) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito Democratico all'articolo 1. Con riguardo al reato di esercizio abusivo di una professione fa presente che nel corso della propria esperienza giudiziaria ha potuto con-

statare come non in tutti i casi dall'esercizio abusivo derivano danni effettivi, circostanza questa al di là dell'eventuale concorso di reati, in grado di influire sulla determinazione del *quantum* sanzionatorio. Ritiene quindi irragionevole prevedere, come fa invece il disegno di legge in titolo, sanzioni pecuniarie e detentive identiche per tutti i casi prescindendo dal tipo di professione esercitata abusivamente. Osserva inoltre come la previsione di sanzioni pecuniarie e detentive elevate non sia sempre in grado di assicurare un'effettiva deterrenza della pena. Relativamente all'emendamento 1.1, quindi ritiene condivisibile la depenalizzazione di tale reato. Condivide peraltro la previsione della confisca amministrativa obbligatoria ritenendo però necessario introdurre misure a tutela dei terzi di buona fede.

Il senatore LONGO (*PdL*), pur condividendo in linea generale il tenore dell'emendamento 1.1, ritiene necessaria una diversa rimodulazione della sanzione amministrativa, prevedendo una forbice più ampia tra il minimo e il massimo. Ritiene che per il reato di esercizio abusivo della professione sortiscano un effetto maggiormente deterrente sanzioni amministrative pecuniarie d'immediata applicazione, rispetto a pene detentive. Dopo aver ricordato come la giurisprudenza consolidata ritenga configurabile il reato di cui all'articolo 348 anche qualora sia stato posto in essere un solo atto, osserva come si possa prevedere una aggravante specifica del delitto di lesioni personali, qualora sia stato provocato da un atto di tipo medico compiuto abusivamente.

Il senatore CENTARO (*PdL*) illustra dapprima gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10 i quali intervengono sulle pene edittali previste per il reato di cui all'articolo 348.

Gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17, invece, intervengono sulla fattispecie sotto il profilo della sanzione della confisca dei beni adibiti all'abusivo esercizio della professione. Per quanto riguarda la questione relativa alla depenalizzazione del reato osserva come nella determinazione
della sanzione amministrativa sia necessario prevedere non solo una forbice più ampia fra i minimi e i massimi edittali ma anche una differente
modulazione a seconda della professione esercitata in modo abusivo. Invita comunque a valutare l'effettiva deterrenza di una sanzione amministrativa, la quale non comporta garanzie di pubblicità quale l'iscrizione
nel casellario giudiziale, tali da impedire al soggetto che esercita abusivamente la professione di proseguire nella propria attività successivamente
alla condanna.

Il senatore VALENTINO (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi e delle ragioni addotte a sostegno della depenalizzazione della fattispecie di reato,

propone al relatore di valutare una soluzione mediana, prevedendo, per il reato di cui all'articolo 348, una sanzione penale di tipo pecuniario. Si potrebbe al riguardo intervenire sull'articolo 24 del codice penale. In tal modo si riuscirebbe a salvaguardare l'effetto deterrente della pena nonché ad assicurare un'adeguata forma di pubblicità dell'illecito, pur evitando un aggravio sul sistema della giustizia penale.

Il presidente BERSELLI intervenendo sull'emendamento 1.1 è favorevole alla depenalizzazione del reato anche alla luce della difficile situazione carceraria. Nel merito però le sanzioni amministrative previste dall'emendamento 1.1 appaiono inadeguate soprattutto se si tiene conto degli effetti di un'eventuale oblazione.

Il senatore CARDIELLO (CN-Io Sud) sottolinea come il disegno di legge in esame, di cui è primo firmatario, abbia trovato piena condivisione da parte di tutti gli ordini professionali. A suo parere il quadro sanzionatorio previsto attualmente per il reato di esercizio abusivo risulta del tutto inadeguato in particolare appare inaccettabile che tali condotte possano essere sanzionate o con pena pecuniaria o con pena detentiva.

Il relatore BALBONI (*PdL*) osserva preliminarmente come la previsione di una sanzione amministrativa, per quanto alta, non garantisca l'effettiva deterrenza della norma. Tale pena, infatti, potrebbe essere facilmente elusa dai soggetti che esercitano abusivamente una professione attraverso l'alienazione o cessione di tutti i beni ad un soggetto terzo prestanome. Il generalizzato aumento poi delle sanzioni pecuniarie previste per il reato di cui all'articolo 348 può determinare problemi di ordine sistematico in quanto altre fattispecie delittuose sono sanzionate con pene pecuniarie nettamente inferiori. Con riguardo all'attuale formulazione del reato evidenzia l'esigenza di prevedere sanzioni sia pecuniarie che detentive anche se nella determinazione della pena pecuniaria si deve tenere conto degli effetti di un'eventuale oblazione.

Il sottosegretario CALIENDO nel sottolineare la deterrenza delle sanzioni alternative anche non pecuniarie, come dimostrato dalla depenalizzazione del reato di consumo di sostanze stupefacenti, si esprime con favore sui rilievi formulati dal senatore Balboni. Per quanto riguarda l'istituto della confisca ritiene necessario prevedere adeguate garanzie di tutela per i terzi di buona fede.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore MARITATI (PD), è dichiarata conclusa l'illustrazione degli emendamenti ed il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice GALLONE (*PdL*) riferisce dapprima sul disegno di legge n. 2803, il quale reca l'approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2010.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 2, recante le spese, segnala che sul totale degli impegni, pari a 715 miliardi e 380 milioni di euro circa, di cui 457 miliardi e 299 milioni di euro derivanti dalla spesa pubblica e 258 miliardi e 81 milioni di euro dal debito, gli impegni per la giustizia risultano pari a 7 miliardi e 410 milioni di euro.

Per quanto riguarda poi l'articolo 7, con il quale sono approvate le eccedenze di impegni a pagamenti risultati in sede di consuntivo per l'esercizio 2010, al Ministero della giustizia risultano attribuiti 34 milioni di euro circa in sede di conto di competenza, mentre non risultano eccedenze sul conto di residui e su quello della cassa.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2804 riguardante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011. L'articolo 1 propone, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero della giustizia, variazioni alla previsione di competenza per un ammontare circa 212 milioni e 395 mila euro di cui 17 milioni e mezzo per il funzionamento, 185 milioni per gli interventi, 9 milioni e 900 mila euro per gli oneri comuni di parte corrente.

Sulle autorizzazioni di cassa si propone in incremento di 231 milioni e 847 mila euro circa per le spese correnti di cui 15 milioni e 958 mila euro per le spese di funzionamento con una riduzione di circa 2 milioni di euro per quelle relative al personale, 205 milioni e 495 mila euro per gli interventi, 10 milioni e 393 mila per gli oneri comuni di parte corrente. Quanto alle spese in conto capitale, si propone un aumento di 25 milioni di euro per investimenti.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole, per quanto di competenza, su entrambi i disegni di legge.

La senatrice DELLA MONICA (PD) dopo aver chiesto che sia acquisita la documentazione relativa alle audizioni svolte dalla Camera dei deputati sull'Atto del Governo n. 376, illustra una proposta di parere contrario sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il presidente BERSELLI propone di convocare nuovamente la Commissione per domani, alle ore 15,30, per il solo esame dell'Atto del Governo n. 376.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIU-RAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PER-DUCA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2803 E 2804

La 2ª Commissione permanente, esaminati, per le parti di propria competenza l'A.S. 2803, «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010» e l'A.S. 2804 «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011»;

premesso che,

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto preoccupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali *competitors* internazionali durante la crisi hanno registrato una minore riduzione percentuale del PIL;

in sintesi, l'analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell'adeguatezza delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

per quanto riguarda le parti di competenza della 2^a Commissione:

premesso che

la tutela giurisdizionale costituisce uno strumento imprescindibile per assicurare ai cittadini la garanzia e la piena attuazione dei loro diritti, non solo in sede penale ma anche in ambito civile, tributario e amministrativo;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza presuppone necessariamente – oltre all'efficienza dell'azione delle forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato – un sistema giudiziario efficiente, per il cui miglioramento è necessario stanziare risorse adeguate e idonee a realizzare un effettivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia;

l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese, favorendone la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali, anche in virtù di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali;

rilevato che

le Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011 mostrano i gravi tagli, operati con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria al Ministero della Giustizia. Riduzioni molto gravi perché operanti su una spesa complessiva già fortemente tagliata dalla manovra economica del dicembre 2010. I tagli ammontano per il 2011 a 41,8 milioni di euro a 66,7 milioni di euro, per il 2012 e ad oltre 124 milioni di euro per il 2013: riduzione significativa e suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia e che rischia di provocarne addirittura una sua paralisi;

a queste gravi riduzioni andranno aggiunti gli ingenti tagli alle spese dei Ministeri e non ancora ripartite operati con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, che ammontano a 1.700 milioni di euro per il 2011, a 400 milioni di euro per il 2012 ed a 300 milioni di euro per 2013, conseguenti alle minori entrate provenienti dall'Asta frequenze;

tali disposizioni rischiano di aggravare ulteriormente la disfunzionalità che già oggi caratterizza i sistemi giudiziario e penitenziario e in generale l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese;

la prevista riduzione delle risorse stanziate per il Ministero della Giustizia non solo non consentirà di affrontare l'emergenza che caratterizza la situazione attuale del sistema penitenziario, ma aggraverà ulteriormente la condizione di sovraffollamento, disfunzionalità e disagio che si riscontra in molte delle carceri italiane, che ospitano un numero di persone di molto eccedente rispetto alla capienza regolamentare, con gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria che vi prestano servizio e che sono spesso chiamati a sedare manifestazioni di protesta suscettibili di degenerare in gravi episodi di violenza;

le forti riduzioni di spesa previste dal Ministero della giustizia ostacoleranno in misura significativa la piena attuazione delle politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;

i consistenti tagli operati dai provvedimenti in analisi alle risorse destinate al dicastero della Giustizia dimostrano il carattere meramente simbolico – come tale inefficace – della politica del diritto (e in particolare della politica criminale) del Governo, che a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente non solo la disfunzionalità del sistema giudiziario, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione della giustizia, con gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i cittadini;

per questi motivi, esprime, parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2420

Art. 1.

1.1

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. A chiunque esercita abusivamente una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 15.000.
- 2. È sempre disposta la confisca amministrativa dell'immobile adibito all'esercizio abusivo della professione, delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'esercizio abusivo e delle cose che ne sono il prodotto. La disposizione non si applica se la cosa appartiene ai terzi in buona fede.
 - 3. L'articolo 348 del codice penale è abrogato».

1.2

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (Abusivo esercizio di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

In caso di condanna, è altresì disposta l'immediata confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti. Il presente comma non si applica se la cosa appartiene ai terzi in buona fede».

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole «con la reclusione da due a cinque anni e» sono soppresse;
- b) al secondo comma aggiungere infine le seguenti parole: «Il presente comma non si applica se la cosa appartiene ai terzi in buona fede.».

1.4

Li Gotti

Al comma 1, capoverso «Art. 348», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma sostituire le parole: «reclusione da due a cinque anni» con le seguenti: «reclusione fino a tre anni»;
- b) dopo il primo comma, inserire il seguente: «La pena è della reclusione fino a cinque anni se il fatto è commesso da un dipendente dello Stato o di un altro ente pubblico.».

1.5

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, capoverso «Art. 348», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «con la reclusione da due a cinque anni e» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione fino a sei mesi e»;
- b) al secondo comma aggiungere infine le seguenti. «Il presente comma non si applica se la cosa appartiene ai terzi in buona fede».

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sostituire il primo comma con il seguente:

«Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Nei casi di particolare gravità, le pene sono applicate congiuntamente».

1.7

Balboni, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 348», nel primo comma, sostituire le parole: «da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000».

1.8

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», nel primo comma, sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni».

1.9

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», nel primo comma, sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «da sei mesi a quattro anni».

1.10

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», nel primo comma, sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «fino a cinque anni».

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Il reato di abusivo esercizio di una professione concorre con i diversi reati configurabili nelle conseguenze della condotta stessa in danno di altri soggetti, individuali o collettivi, pubblici o privati».

1.12

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«La condanna importa la pubblicazione della sentenza».

1.13

Li Gotti

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 2.

1.14

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Con la condanna definitiva è disposta la confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti, quando l'uno e gli altri siano di proprietà del condannato o di eventuale correi».

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e di quelli che ne sono il prodotto o il profitto.».

1.16

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sostituire il secondo comma con il seguente:

«È sempre disposto il sequestro dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e di quelli che ne sono il prodotto o il profitto e nel caso di condanna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240».

1.17

CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Nel caso di condanna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240».

1.18

Balboni, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 348», nel secondo comma, dopo le parole: «In caso di condanna,» inserire le seguenti: «qualora sia di proprietà del condannato».

Li Gotti

Al comma 1, capoverso «Art. 348», nel secondo comma, dopo la parola: «condanna» inserire la seguente: «definitiva».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La confisca non si applica se l'immobile appartiene a persona estranea al reato».

1.20

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D'Ambrosio, Galperti, Maritati, Perduca

Al comma 1, capoverso «Art. 348», nel secondo comma, aggiungere infine le seguenti parole: «Il presente comma non si applica se la cosa appartiene ai terzi in buona fede».

1.0.1

CARDIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

1. A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

DIFESA (4^a)

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria 228^a Seduta

Presidenza del Presidente CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 15,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-02266, a firma della senatrice Negri e relativa alla partecipazione italiana allo sviluppo di tecnologie militari, rilevando che il ministero dello Sviluppo economico, nel valutare le capacità tecnologiche di punta dell'industria nazionale con una serie di incontri tecnici mirati e l'intervento di autorevoli cattedratici di settore, è pervenuto a precise valutazioni circa l'entità delle risorse finanziarie necessarie per mantenere l'industria aerospaziale ed elettronica nazionale in quel ruolo di eccellenza internazionale che vede il Paese primeggiare alcuni settori.

Il predetto dicastero, condivise le valutazioni tecniche, ne ha quindi fatto la base per una specifica proposta a quello dell'Economia e delle Finanze, con lo scopo di poter far valere le aree e le nicchie di eccellenza dell'industria nazionale di settore (come, ad esempio, la sistemistica avionica che si potrebbe inserire in un architettura di UAV europeo).

Con specifico riferimento all'accordo di cooperazione franco-britannico, citato dalla senatrice interrogante, osserva quindi che sono in corso, da parte dell'Italia, azioni volte allo sviluppo, in cooperazione con il ministero degli Affari esteri e con il ministero per lo Sviluppo economico, di un documento d'indirizzo strategico (volto a identificare i prodotti e le tecnologie a valenza strategica, gli obiettivi di cooperazione internazionale alternativi alle principali cooperazioni in atto con la Francia e con il Regno Unito nonché le modalità operative per sinergizzare il supporto dei citati dicasteri alle attività di esportazione) ed al mantenimento di una pressione su quei paesi al fine di non vanificare i risultati ottenuti nelle cooperazioni vigenti, ponendo peraltro in evidenza le attività volte a ricercare cooperazioni alternative.

Per quanto riguarda, poi, il settore aeronautico, nella consapevolezza che il ciclo di vita dei principali programmi militari in atto (EFA e C27J) postula un momento di crisi per l'industria interessata nel prossimo decennio, il rappresentante del Governo precisa che sono in corso azioni volte a supportare le possibilità dei prodotti italiani nelle principali gare internazionali in atto (in particolare in India e Giappone) ed a sviluppare nuove cooperazioni internazionali, anche con paesi non europei, volte a rendere disponibili prodotti più avanzati con particolare riferimento agli UAV, inizialmente per attività di sorveglianza e successivamente da combattimento, nonché ad aeroplani da trasporto di nuova generazione.

Esaurite le premesse generali, l'oratore procede alla disamina delle problematiche inerenti allo sviluppo di alcuni particolari sistemi d'arma, osservando innanzitutto che, relativamente al programma Tornado, con il contratto RET7, è in corso un'attività di *retrofit* allo standard *Basic Mid-Life Upgrade*, che riguarda 15 velivoli. Inoltre, il 22 dicembre del 2010 è stato finalizzato un altro contratto di *retrofit*, denominato RET8, per aggiornare allo standard *Full Mid-Life Upgrade* altri 10 velivoli (per un totale quindi di 25). Il programma sarà completato entro gli inizi del 2016, contestualmente ad una progressiva riduzione della flotta riguardanti i velivoli non oggetto di aggiornamento.

Relativamente al programma C-27J, rappresenta quindi che sono in itinere, presso lo Stato maggiore dell'Aeronautica, le attività tese a garantire il proseguimento del supporto industriale alla flotta nel quinquennio 2012-2016 e che è stato definito un piano di ammodernamento e rinnovamento per permettere al velivolo di acquisire ulteriori capacità nel settore della guerra elettronica e del supporto alle operazioni speciali.

Per quanto attiene, infine, al programma *Eurofighter*, precisa che la tempistica della produzione del velivolo è oggetto di discussione tra le quattro nazioni *partner* e l'industria, al fine di mantenere la capacità delle linee di produzione per un periodo maggiore rispetto al programma, e di consentire al settore di poter soddisfare le attuali e future commesse di *export*.

Replica la senatrice NEGRI (PD), rilevando che, ancorché gli elementi concernenti l'attività interministeriale di indirizzo strategico siano di indubbio interesse (anche in relazione a quanto fin ora emerso dalle audizioni svolte in Commissione nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sui criteri per la pianificazione dell'ammodernamento degli armamenti e sullo stato della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto), le precisazioni fornite in ordine al rifinanziamento del programma Eurofighter appaiono, anche tenuto conto di

quanto rilevato dal presidente di Finmeccanica nel corso della sua audizione del 15 giugno, decisamente carenti. In ragione di ciò, si dichiara parzialmente insoddisfatta delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(988) SCANU. – Modifica all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra

- e petizioni nn. 190 e 191 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Il sottosegretario COSSIGA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 luglio), a firma del relatore Esposito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(971) BIANCHI ed altri. – Riconoscimento della medaglia d'oro ai caduti di Nassiriya (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Il senatore PEGORER (PD), tenuto conto della particolare delicatezza e rilevanza della materia, invita la Commissione a considerare attentamente quanto osservato dal sottosegretario Crosetto nella seduta del 20 luglio in ordine alle problematicità – sia di ordine giuridico che di natura economica – connesse al provvedimento.

Il relatore TOTARO (*PdL*) rileva che gli stessi rilievi formulati dal rappresentante del Governo erano stati approfonditi anche nel corso del dibattito tenutosi nella seduta del 6 luglio.

Alle osservazioni poc'anzi formulate dal relatore si associa il senatore RAMPONI (*PdL*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria 558^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente Massimo GARAVAGLIA indi del Presidente AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2824) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione alle proposte 5.100/1 e 5.100/2, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme al Relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FLERES (PdL) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera d), punto n. 3): infatti, tale disposizione, sostituendo il comma 5 dell'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione, estende fino a diciotto mesi il termine massimo per il trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Secondo la relazione tecnica, il tempo medio di permanenza potrà restare invariato rispetto al periodo di centoventi giorni, se non addirittura registrare una drastica riduzione in considerazione dell'efficacia degli accordi bilaterali di riammissione nel frattempo sottoscritti dal Ministro dell'interno con gli Stati di origine e di provenienza dei flussi irregolari. Ne consegue, sempre secondo la relazione tecnica, che la modifica in esame potrà richiedere, al massimo, eventualmente l'adeguamento delle strutture esistenti, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali che potranno rendersi utilizzabili, ridestinando a tal fine le risorse già disponibili a legislazione vigente per i CIE. Fa quindi presente che l'articolo 5, sulla copertura finanziaria, introduce un'apposita autorizzazione di spesa per le finalità di cui al sopra illustrato articolo 3, comma 1, lettera d), punto n. 3), connesse all'adeguamento dei CIE, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali. Rileva, pertanto, che al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, quanto a 16,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009 («Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»). Alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, nonché delle risposte fornite dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati, segnala che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono quelle iscritte nel capitolo 7351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinate alla proroga del trattenimento degli stranieri irregolari e alla costruzione e ristrutturazione dei CIE. Per quanto concerne l'onere relativo a ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, fa presente che si provvede con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui nell'esercizio 2011 - relative alla medesima autorizzazione di spesa di cui al suddetto art. 1, comma 30, della legge n. n. 94 del 2009 – pari a 120 milioni di euro, che viene versata su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014. Al riguardo, premessa sempre la necessità di acquisire conferma della disponibilità effettiva dei menzionati 120 milioni euro, rileva che l'utilizzo, con finalità di copertura, di somme disponibili nel

conto dei residui non appare conforme ai principi e alle regole della legge di contabilità.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che occorre valutare i profili di onerosità della proposta 1.4, che consente ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale entro il 10 luglio scorso di presentare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Fa quindi presente che l'emendamento 3.1 comporta maggiori oneri, laddove – alla lettera e), capoverso 14-ter, comma 2 – inserisce un vincolo di destinazione degli stanziamenti dedicati dallo Stato italiano al finanziamento dei programmi di rimpatrio. Analogamente, comporta maggiori oneri l'emendamento 3.48, di contenuto simile al precedente. Fa presente che vanno poi valutati, per i possibili effetti onerosi, gli emendamenti 3.2, limitatamente al primo periodo del comma 7; 3.2-a, sull'obbligo di inviare la comunicazione, appositamente tradotta, di avvio del procedimento di revoca del titolo di soggiorno; 3.4 relativo alla traduzione della decisione di rimpatrio; 3.6 sull'obbligo di illustrare allo straniero, destinatario del provvedimento di espulsione, la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Segnala che è altresì necessario verificare la portata normativa dell'emendamento 3.17, che sembrerebbe introdurre il diritto soggettivo di ammissione ad un programma di rimpatrio assistito, a fronte di un tetto massimo di spesa previsto, per tale programma, dal nuovo articolo 14-ter del testo unico sull'immigrazione. L'emendamento 3.18 sembra comportare maggiori oneri. Rileva che occorre valutare, infine, la portata degli emendamenti 3.51 e 3.0.1, in rapporto alla legislazione vigente.

Il sottosegretario GENTILE dà lettura di una nota del Governo, in cui, tra l'altro, si fa presente che la tipologia di copertura finanziaria utilizzata risulta conforme all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, trattandosi della riduzione di risorse in conto residui di stanziamento, rinvenienti da una preesistente autorizzazione di spesa, che vengono riversate su apposita contabilità speciale nel corso del 2011.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva come la nota consegnata dal Sottosegretario, non risolva i problemi prospettati dal Relatore. Infatti, mentre non vi sono rilievi riguardanti la copertura disposta per l'anno 2011, trattandosi della riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, desta forti perplessità la modalità di copertura degli oneri relativi agli anni dal 2012 al 2014. In effetti, l'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel prevedere che la copertura possa essere disposta attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, stabilisce altresì che, ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si debba procedere alla contestuale iscrizione, nello stato di previsione dell'entrata, delle risorse da utilizzare come copertura. Invece, nel provvedimento in esame, le risorse – peraltro di notevole entità, in quanto pari a 120 milioni di euro – non sono già affluite in conti correnti o in contabilità speciali, configurandosi, quindi, una sostanziale elusione delle corrette norme contabilisti-

che, poiché si mantengono in bilancio risorse in conto residui per un arco temporale maggiore rispetto al limite di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2567) Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati

(2613) MARITATI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

(Parere all'Assemblea sul testo congiunto e sui relativi emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il relatore LENNA (*PdL*) illustra i provvedimenti in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti. Pertanto, con l'avviso conforme del sottosegretario GENTILE, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti avanzata dal Relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 7 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (LNP) illustra lo schema di decreto in titolo recante l'attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009 concernente la disciplina di un sistema premiante nei confronti degli enti territoriali più virtuosi e sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali che non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Segnala, per quanto di competenza, che la previsione di un complesso di meccanismi premiali e sanzionatori è intesa ad assicurare la piena responsabilizzazione degli organi di governo locali e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. L'analisi del provvedimento deve necessariamente tener conto non solo del testo depositato, ma anche di quanto è stato proposto dai relatori in Commissione bicamerale. Per quanto attiene, più prettamente, gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 1 dello schema prevede la redazione, da parte delle regioni, di una relazione di fine legislatura regionale. La relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura. La medesima relazione di fine mandato è prevista anche dall'articolo 4,

relativamente alle province e ai comuni. L'articolo 2 elenca le condizioni che danno luogo alla fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario in una Regione assoggettata al piano di rientro. Il grave dissesto finanziario è considerato grave violazione di legge e comporta la rimozione del Presidente della Giunta regionale, qualora esso sia riconducibile alla diretta responsabilità del Presidente medesimo.

L'articolo 3 prevede che, qualora si verifichi un grave dissesto finanziario, si applichi la sanzione della decadenza automatica e dell'interdizione per i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, qualora un ente evidenzi situazioni di squilibrio finanziario riferibili al ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, al disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio, ad anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi.

L'articolo 6 reca le sanzioni per i sindaci e i presidenti di provincia che la Corte dei conti abbia riconosciuto responsabili di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, mentre l'articolo 7 disciplina i meccanismi sanzionatori da applicare nei confronti delle regioni e degli enti locali, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi. Tali meccanismi corrispondono a quelli già previsti dalla disciplina vigente del patto di stabilità interno per gli anni 2011-2013, recati dalla legge di stabilità per l'anno 2011, eccetto che per la previsione, per gli enti locali, della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e, comunque, per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti. In caso di incapienza dei predetti fondi, è previsto l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme residue.

Al riguardo, come osservato dal Servizio del bilancio, rileva che l'esclusione del versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente, pur non pregiudicando le altre sanzioni connesse al mancato rispetto del patto, sembra in qualche modo rendere meno gravosi gli effetti di un eventuale inadempimento del patto e, di conseguenza, potrebbe incentivare gli enti a non rispettare il patto e a non conseguire i connessi obiettivi di finanza pubblica. Appare quindi opportuno chiarire se la suddetta previsione possa incidere sull'andamento tendenziale dei risparmi connessi al pieno rispetto del patto di stabilità interno e, di conseguenza, se occorra apportare cautelativamente le dovute correzioni ai citati tendenziali. Inoltre, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa la praticabilità delle riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, atteso che tali fondi sono tra l'altro destinati al finanziamento anche di funzioni fondamentali che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 42 del 2009, devono essere finanziate integralmente in base ai fabbisogni *standard*.

L'articolo 8-bis del nuovo testo stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, per le regioni a statuto ordinario, fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno, non rilevano le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge n. 225 del 1992, finanziate nei limiti dei maggiori incassi di entrate tributarie derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 225 del 2010.

L'articolo 9 reca ulteriori disposizioni di carattere premiale. In particolare, si collega l'erogazione di una quota premiale all'istituzione, da parte delle regioni, di una centrale regionale degli acquisti e all'introduzione di misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. Al riguardo, relativamente all'assegnazione alle regioni di una quota premiale a valere sulle ordinarie risorse già previste a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, osserva che gli stanziamenti di competenza previsti per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, costruiti in base al criterio della legislazione vigente, non dovrebbero scontare l'assegnazione della suddetta quota premiale. In tal senso, la previsione in esame sembra quindi configurarsi come una copertura di onere nuovo su stanziamenti di bilancio vietata dalle norme di contabilità. Inoltre, andrebbe chiarito se le risorse finanziarie previste a legislazione vigente siano compatibili con il complesso degli interventi previsti dalla presente disposizione e quindi sufficienti a coprire sia gli interventi previsti a legislazione vigente sia quelli introdotti con la normativa in parola.

Gli articoli da 10 a 12 sono finalizzati a potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, mediante il coinvolgimento delle province nell'accertamento fiscale e la previsione di una collaborazione di tali enti territoriali nella gestione organica dei tributi provinciali. Al riguardo, come osservato dal Servizio del bilancio, rileva che la relazione tecnica – pur non associando effetti finanziari quantificati alle norme in esame – non fornisce elementi concreti che consentano di stimare l'effetto del contributo atteso, in relazione al coinvolgimento delle province nell'accertamento fiscale. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, sottolinea che la mancanza di informazioni in merito alle modalità applicative delle disposizioni introdotte, interamente demandate ad un successivo decreto interministeriale, non consente una verifica puntale degli effetti finanziari associabili all'incentivo in esame. Un aspetto di importanza cruciale ai fini dell'analisi in oggetto attiene alla circostanza che la neutralità finanziaria della disposizione in parola, ai fini dei rapporti tra lo Stato e le Province, si basa sul presupposto che le risorse attribuite alle province stesse si riferiscano ad accertamenti nuovi o comunque di maggiore entità rispetto a quelli che avrebbero avuto luogo a legislazione vigente; in caso contrario, infatti, a fronte delle maggiori entrate per le Province potrebbe determinarsi un effetto di minor gettito in termini di bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 11, pare opportuno un chiarimento sul rimborso spese previsto dal comma 2, in relazione alle possibili convenzioni tra le Province e l'Agenzia delle entrate, con la finalità di instaurare forme di collaborazione volte alla gestione organica dei tributi propri derivati; in particolare, non risulta chiaro con quali risorse le Province debbano far fronte a detto rimborso spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda le modalità operative ai fini della ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 11, rileva la possibilità, contemplata dalla disposizione, di definirle con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, è utile acquisire chiarimenti in merito alla tipologia di tributi interessata, ossia se ci si riferisca solo ai tributi propri derivati o anche a quelli statali di cui al precedente articolo 10, nonché al coordinamento di detta disposizione con quelle contenute nello stesso articolo 10, che demandano ad un decreto interministeriale l'attribuzione del 50 per cento dei tributi individuati dal decreto stesso.

Con riferimento all'articolo 12, occorre segnalare che la disposizione lascia del tutto aperte le modalità concrete attraverso le quali si intende premiare gli enti che si siano maggiormente impegnati nel contrasto all'evasione fiscale. Appare quindi opportuno, per verificare il possibile impatto delle norme in esame, conoscere almeno indicativamente i criteri di base al quale esso dovrà corrispondere e gli elementi sui quali dovrà intervenire.

L'articolo 13 dispone circa l'applicazione delle norme previste dal presente provvedimento nei confronti delle Regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali appartenenti ai rispettivi territori.

L'articolo 13-bis del nuovo testo disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 98 del 2011. Annualmente, gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato e le spese effettivamente sostenute sono trasmessi dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate le iniziative e le determinazioni previste dai rispettivi regolamenti, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MORANDO (PD), ricollegandosi ad un tema già sollevato durante l'audizione del Presidente della Corte dei conti, in sede di esame dell'ultima manovra finanziaria, evidenzia che, in molti comuni capoluogo

di provincia, si sta diffondendo la pratica del cosiddetto *lease back*, basato sull'alienazione, da parte dei comuni, di propri cespiti immobiliari, acquistati da società veicolo, peraltro possedute o comunque partecipate dallo stesso comune alienante.

Nell'evidenziare come tali operazioni rischino di comportare una sostanziale elusione del patto di stabilità interno e un danno alle finanze locali, sottolinea, inoltre, la necessità che venga fornito un orientamento univoco circa la legittimità di tali condotte, dal momento che la stessa Corte dei conti non ha finora elaborato una giurisprudenza univoca sul punto, e che, altresì, risulterebbe paradossale che alcuni enti locali si trovino a beneficiare dei meccanismi di premialità introdotti dal decreto in esame, come conseguenza dell'attuazione di operazioni finanziarie fortemente censurabili.

Da ultimo, si sofferma sulla normativa recata dall'ultimo decreto cosiddetto «milleproroghe», in base alla quale enti locali colpiti da calamità naturali, prima di poter beneficiare di interventi finanziari da parte dello Stato, devono avere attivato interamente i meccanismi decisionali di finanza locale.

Anche a tale riguardo, appare necessario evitare che i meccanismi del patto di stabilità interno penalizzino enti locali che, per esempio, si trovano costretti ad incrementare le spese o le aliquote fiscali, per far fronte a fenomeni di calamità naturale.

Il ministro CALDEROLI, nel concordare circa il carattere discutibile sul piano della correttezza contabile delle operazioni di *lease back*, rileva come non sia attualmente possibile fornire dati certi sulla dimensione del fenomeno.

In merito, poi, agli enti locali colpiti da calamità naturali, sottolinea la necessità che questi ultimi non vengano penalizzati dai meccanismi del patto di stabilità interno e che, quindi, vengano esclusi dai parametri del patto quegli interventi funzionali a far fronte a fenomeni di calamità.

Avverte, infine, che nella giornata di domani, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe presumibilmente approvare il parere sull'atto del Governo n. 365 e che, in tale sede, si è deciso, con l'accordo tra la maggioranza e le opposizioni, di non intervenire sulla disciplina del patto di stabilità interno contenuta nell'ultima manovra finanziaria, per consentire che i meccanismi di funzionamento del patto, come modellati dalla manovra, entrino a regime.

Il PRESIDENTE, nell'incaricare il relatore Vaccari di redigere una proposta di parere, rileva l'opportunità di inserirvi un'apposita osservazione volta a stigmatizzare condotte elusive del patto di stabilità interno, con particolare riferimento alle operazioni di *lease back*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6a)

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria

276^a Seduta

Presidenza del Presidente BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il presidente BALDASSARRI comunica che il relatore Mura si riserva di riferire alla Commissione, in una prossima seduta, circa lo schema di parere sull'atto in titolo proposto dai relatori in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale onde tenerne conto ai fini della predisposizione dello schema di osservazioni sullo stesso atto.

D'intesa con il relatore Mura, propone quindi alla Commissione di convocare a tal fine una apposita seduta antimeridiana alle ore 9 di domani, 27 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(437) COSTA. - Disposizioni in materia di banche popolari cooperative

(709) BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari

(799) COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative

(926) LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(940) GERMONTANI ed altri. - Disposizioni in materia di banche popolari cooperative

(1084) Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile 2010.

Il presidente BALDASSARRI, avendo preventivamente acquisito l'assenso della relatrice Bonfrisco, propone alla Commissione la costituzione di un Comitato ristretto per valutare la predisposizione di una proposta di testo unificato dei disegni di legge, nel presupposto e nell'auspicio che essa possa raccogliere il più ampio consenso delle forze politiche, quanto meno con riferimento alle linee generali da seguire nell'elaborare una riforma della normativa sulle banche popolari.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il presidente BALDASSARRI comunica quindi che il Comitato ristretto sarà composto da un rappresentante per ciascun Gruppo e sarà coordinato dalla relatrice Bonfrisco. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a comunicare quanto prima le designazioni dei componenti in seno al collegio minore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla riforma fiscale

Il presidente BALDASSARRI richiama i contenuti e le finalità dell'indagine conoscitiva, esposti nel documento già trasmesso ai Commissari. Invita quindi le parti politiche a far pervenire entro la giornata di domani eventuali proposte di integrazione rispetto ai contenuti e alle finalità della procedura informativa. Ove vi fosse il consenso di tutte le parti politiche allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, riterrebbe opportuno avviarne la procedura di autorizzazione prima dell'inizio della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, auspicabilmente già nella corrente settimana, in modo da poter predisporre un programma di massima delle audizioni già per la ripresa dell'attività parlamentare.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*), ribadito il proprio apprezzamento per la proposta di indagine conoscitiva, segnala, tra i temi che richiedono a suo avviso uno specifico approfondimento, quello della riscossione, anche alla luce delle recenti modifiche normative concernenti i tributi degli enti locali.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) ricorda l'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, in corso di svolgimento in seno alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Le recenti modifiche normative sul versante della riscossione rendono pienamente ragione della necessità di dedicarvi una particolare attenzione, come confermato dall'impegno assunto in seno alla predetta Commissione circa la predisposizione di uno specifico disegno di legge di riforma dell'intero settore. Ritiene quindi opportuno che anche la Commissione finanze – in sede di svolgimento dell'indagine conoscitiva – dedichi un particolare approfondimento a tale tema, tenendo conto anche delle iniziative e dei lavori di analisi della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) concorda con le considerazioni espresse circa la necessità di dedicare particolare attenzione al tema della riscossione, dal momento che Equitalia S.p.A. e Sogei continuano a porre in essere condotte a suo parere discutibili e lesive dei diritti dei contribuenti. Si tratta quindi di agire per ristabilire l'equilibrio e la correttezza nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i cittadini. Pertanto ritiene essenziale prevedere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, anche un'audizione dei rappresentanti della Sogei, oltre a quelle degli altri organismi dotati di competenze in campo fiscale.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto degli orientamenti finora emersi, ribadisce quindi l'urgenza che la Commissione proceda a una deliberazione definitiva circa l'avvio dell'indagine conoscitiva, al più tardi nel corso della seduta pomeridiana di domani.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA E ANTICIPAZIONE DI UNA SEDUTA

Il presidente BALDASSARRI comunica che la Commissione è convocata per una seduta antimeridiana alle ore 9 di domani e che, stante il corrente calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana delle ore 15 di domani è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente BALDASSARRI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ISTRUZIONE (7a)

Martedì 26 luglio 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 222

Presidenza del Presidente POSSA

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1693 E CONNESSI

Plenaria 318^a Seduta

Presidenza del Presidente POSSA

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione del presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, svolta lo scorso 21 luglio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 7^a e 8^a, è stata acquisita una documentazione

che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei (n. 377)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Nel dibattito interviene il presidente POSSA (PdL), il quale rileva anzitutto criticamente come financo nel titolo del provvedimento siano usati due termini («università» e «atenei») per indicare la stessa realtà. Egli sottolinea poi come il decreto legislativo in esame rientri tra quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010, i cui principi e criteri direttivi sono indicati nel successivo comma 4 del medesimo articolo 5. Manifesta tuttavia perplessità per il fatto che solo alcuni dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 4 dell'articolo 5 – ed in particolare quelli di cui alle lettere g), h) e i) – siano applicati al presente schema di decreto legislativo, con una discutibile frammentazione.

Egli si domanda indi quali siano i tre atenei che, secondo l'analisi sull'impatto della regolamentazione, allo stato, si troverebbero in condizioni di disavanzo tali da essere commissariati. In proposito, manifesta stupore per il fatto che il Ministero non abbia ritenuto di indicare di quali atenei si tratta, in attesa della completa ricezione dei consuntivi relativi al 2010.

Dopo aver posto l'accento su come, al fine di rendere operative le disposizioni del decreto legislativo, occorra l'ulteriore approvazione di un regolamento (previsto dall'articolo 2, comma 2, per la definizione dei parametri economico-finanziari da cui si possa dedurre l'esistenza di una situazione di dissesto finanziario) e di un decreto interministeriale di concerto fra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze (che dovrà stilare le linee guida per la redazione del piano di rientro nonché stabilire l'effettiva gravità del dissesto mediante l'applicazione di parametri oggettivi), egli sollecita un chiarimento all'articolo 2, comma 2, lettera c), circa i riferimenti alla «gestione operativa» e alla «gestione corrente», che sembrano sinonimi.

Egli ripercorre indi le procedure di dichiarazione di dissesto finanziario, osservando come al comma 1 dell'articolo 3 non sia precisato quanto tempo abbia il Ministero per diffidare il rettore a predisporre il piano di rientro. Precisa poi che la dichiarazione di dissesto obbliga il consiglio di amministrazione a rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante verso i terzi. Poiché il nuovo bilancio unico di previsione sarà sottoposto al consiglio di amministrazione solo dopo l'approvazione del piano di rientro, ritiene che in questo modo l'università resterà senza bilancio di previsione per un periodo eccessivamente lungo ed auspica un correttivo.

Quanto alle procedure di approvazione del piano di rientro, valuta positivamente l'attribuzione al rettore del compito di predisposizione dell'atto, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 240. Tuttavia, non possono a suo avviso essere trascurate le competenze del consiglio di amministrazione, anche dopo la dichiarazione di dissesto, stante il tenore dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 240. Perciò, prima di essere inviato al MIUR e al MEF per l'approvazione definitiva, a suo avviso il piano di rientro deve essere approvato anche dal consiglio di amministrazione, entro il termine complessivo di 180 giorni.

Passando all'articolo 4, comma 2, egli suggerisce di sopprimere le parole «e la cui attuazione non può eccedere i cinque anni», atteso che il concetto è implicito nell'affermazione della durata massima quinquennale del piano di rientro.

Nell'osservare, con riguardo al medesimo articolo 4, comma 2, come l'approvazione del piano di rientro da parte del MIUR e del MEF richiederà presumibilmente qualche modifica, e quindi tempi maggiori di 30 giorni, suggerisce di prevedere con chiarezza che il piano di rientro sia definito in termini di obiettivi, in coerenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1.

Avviandosi alla conclusione, rileva come il comma 5 dell'articolo 15 preveda una valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), all'esito dell'eventuale commissariamento, sul «mantenimento dell'accreditamento dell'università», prefigurando così che l'accreditamento sia del tipo a due livelli (on - off) e non a più livelli.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) ritiene che il provvedimento risenta dei difetti della legge da cui trae origine ed in particolare di un'impostazione fortemente burocratica e centralista, oltre che punitiva nei confronti delle università.

Nel dichiararsi d'accordo con molte delle considerazioni svolte dal Presidente, censura pertanto un testo che, anziché snellire, complica le procedure amministrative.

Ella pone poi l'accento sul problema politico di fondo costituito dall'insufficienza delle risorse, tale per cui ci si domanda non solo come possano recuperare il disavanzo gli atenei in stato di crisi, ma anche e soprattutto come possano salvarsi gli atenei virtuosi. Il progressivo definanziamento delle università sta infatti impedendo qualunque assunzione, anche di chi ha già vinto un concorso, impedendo un regolare *turn over*. In questo modo – sottolinea – si salta completamente una generazione di talenti, con evidenti ripercussioni negative sullo sviluppo del settore.

Il senatore RUSCONI (PD) richiama il recente incontro fra il Presidente della Repubblica e i rappresentanti della Conferenza dei rettori, i quali hanno evidenziato come nel 2012, qualora le risorse non fossero incrementate, le norme sul dissesto rischiano di applicarsi a tutti gli atenei.

Egli dichiara poi di condividere le osservazioni del presidente Possa in ordine al ruolo del consiglio di amministrazione, che nella riforma fortemente voluta dalla maggioranza aveva assunto un ruolo chiave nella programmazione economica degli atenei ed ora viene incomprensibilmente marginalizzato nelle procedure di approvazione dei piani di rientro.

Invita infine a porre particolare attenzione ai percorsi di rientro già avviati, onde evitare sovrapposizioni o dispersioni.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,40.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore ASCIUTTI (PdL), il quale conviene con le doglianze avanzate relativamente all'insufficienza di risorse. Espone tuttavia il caso dell'università di Perugia la quale, trovandosi in una condizione finanziaria di confine, si è attivata per reperire risorse aggiuntive, incontrando la disponibilità di Confindustria, della Regione e della Cassa di risparmio, a dimostrazione di come gli interventi del Governo possano innescare meccanismi virtuosi. Illustra indi uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, allegato al presente resoconto, nel quale dichiara di aver recepito molte delle considerazioni emerse nel dibattito.

Il presidente POSSA (*PdL*) chiede che l'osservazione n. 3 sia trasformata in condizione. In considerazione della delicatezza della situazione delle università non statali, suggerisce poi di espungere l'osservazione n. 7. Avanza indi due proposte di integrazione: il riferimento contenuto all'articolo 6, comma 2, dovrebbe essere all'articolo 4, comma 2, anziché al comma 3 del medesimo articolo 4 e il termine di 180 giorni indicato all'articolo 3, comma 1, per la predisposizione del piano di rientro dovrebbe essere comprensivo dell'approvazione anche da parte del consiglio di amministrazione.

La senatrice SOLIANI (PD) chiede chiarimenti in ordine all'applicazione del presente provvedimento alle università non statali.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lo schema di decreto si applica anche alle università non statali. Accoglie poi tutte le proposte di modifica del Presidente e presenta uno schema di parere riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice Mariapia GARAVA-GLIA (PD) che dà atto alla maggioranza di essersi impegnata per migliorare la qualità gestionale delle università, riducendo gli sprechi e razionalizzando le spese, in sintonia con lo spirito della legge n. 240. La preoccupazione resta tuttavia molto alta, anche per le università virtuose, a causa delle pesanti decurtazioni imposte al settore nel triennio, da ultimo stigmatizzate nel recente incontro del Presidente della Repubblica con i rappresentanti della Conferenza dei rettori. A suo avviso, anziché definanziare così pesantemente l'accademia era sufficiente imporre il conseguimento del pareggio in un'ottica di autonomia responsabile.

Conviene peraltro sull'opportunità di prevedere l'approvazione del piano di rientro da parte del consiglio di amministrazione, nell'ottica di una più efficace gestione aziendale degli atenei. L'assenza di un bilancio preventivo in caso di dissesto rischia tuttavia di bloccare drammaticamente l'attività degli atenei, secondo un'impostazione centralista che rende difficile anche la gestione ordinaria.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo motivato dalla volontà della maggioranza di persistere in un errore da tempo rilevato dall'opposizione.

Anche il senatore GIAMBRONE (IdV) preannuncia voto contrario.

Previa dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, da parte del senatore PITTONI (*LNP*) e del relatore ASCIUTTI (*PdL*) e dopo che il PRESIDENTE ha verificato il prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni del relatore, come modificato.

IN SEDE REFERENTE

- (518) ASCIUTTI. Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura
- (539) PAPANIA. Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica
- (912) BUGNANO ed altri. Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
- (1451) ASCIUTTI ed altri. Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale
- (1693) ASCIUTTI ed altri. Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale
- (2276) CAMBER e STIFFONI. Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica
- (2406) STIFFONI ed altri. Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati

(2415) SBARBATI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti per il settore italiano dell'alta formazione artistica e musicale

(2675) STIFFONI ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta formazione musicale e coreutica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) comunica che, nella giornata di oggi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha audito la Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie di belle arti, la quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 27 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 377

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei,

considerato che:

la normativa attuale non permette di individuare con sufficiente tempestività i casi in cui l'indebitamento degli atenei raggiunge livelli incompatibili con il loro normale funzionamento e, quindi, con l'assolvimento delle loro funzioni primarie,

alle università viene sempre più richiesto di reperire fonti di finanziamento concorrenti rispetto a quelle statali, in un contesto europeo ed internazionale,

in questa prospettiva, non sono più tollerabili squilibri finanziari, che finirebbero per avvantaggiare altre istituzioni operanti a livello internazionale, maggiormente capaci di attrarre risorse e studenti in un circuito virtuoso di autofinanziamento,

i piani di rientro finora elaborati dalle università non si sono rivelati efficaci in termini di risultati, né dai dati contabili elaborati secondo discipline definite autonomamente dagli atenei è sempre stato possibile risalire ad una stima attendibile dell'entità dei disavanzi,

occorre quindi una normativa omogenea per tutte le università, che assicuri tempestività, efficacia e uniformità all'intervento,

giudicato positivamente l'intento del Governo di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi in termini di riduzione, rispetto al 31.12.2010: dei dissesti finanziari; delle segnalazioni di anomali gestionali pervenute dagli organi gestionali; dei disavanzi superiori ai 10 milioni di euro; del numero delle università che hanno fatto ricorso a piani di rientro; del numero delle procedure esecutive verso università tornate ad una situazione di riequilibrio finanziario; del numero di collegi dei revisori dimissionari,

valutata con favore la procedura individuata per il risanamento delle università in crisi, che assegna un ruolo preminente al collegio dei revisori dei conti,

manifestato particolare apprezzamento per la previsione dell'articolo 15, comma 5, secondo cui, alla chiusura dell'eventuale fase commissariale, l'ANVUR valuta se permangono o meno i requisiti di didattica,

ricerca e sostenibilità economico-finanziaria necessari per l'accreditamento,

condivise le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali,

esprime parere favorevole a condizione che, all'articolo 4, in coerenza con l'impianto della legge n. 240 del 2010, ed in particolare con l'articolo 2, comma 1, lettera h), recante le competenze del consiglio di amministrazione, sia prevista l'approvazione del piano di rientro da parte del consiglio di amministrazione prima della comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

- 1. si raccomanda vivamente la sollecita emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 2, per la definizione dei parametri economico-finanziari sulla base dei quali il collegio dei revisori dei conti verifica la condizione economico-patrimoniale degli atenei, nonché del decreto interministeriale fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 3, comma 1, con il quale saranno definite le linee guida per la redazione del piano di rientro;
- 2. all'articolo 2, comma 2, lettera c), si invita a fare chiarezza fra i riferimenti alla «gestione operativa» e alla «gestione corrente», che sembrano sinonimi;
- 3. all'articolo 3, comma 1, si raccomanda di introdurre un termine certo, dalla ricezione della dichiarazione di dissesto, entro cui il Ministero debba diffidare il rettore a predisporre il piano di rientro, in coerenza con la stringente tempistica cui si ispira l'intero provvedimento;
- 4. all'articolo 3, comma 2, si rileva che la previsione secondo cui la dichiarazione di dissesto obbliga il consiglio di amministrazione a rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato e il nuovo bilancio unico è sottoposto al consiglio di amministrazione solo dopo l'approvazione del piano di rientro lascia l'università senza bilancio preventivo per un tempo eccessivo. Si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di un correttivo;
- 5. all'articolo 4, comma 1, sembra ragionevole prevedere che il piano di rientro sia articolato per obiettivi, in coerenza con quanto successivamente disposto all'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1;
- 6. all'articolo 4, comma 2, si invita a sopprimere le parole «e la cui attuazione non può eccedere i cinque anni», atteso che il concetto è implicito nell'affermazione della durata massima quinquennale del piano di rientro;
- 7. all'articolo 4, comma 4, pare opportuno inserire un riferimento alla considerazione degli obiettivi stabiliti nel piano di rientro anche in sede di finanziamento delle università non statali, in analogia a quanto disposto per la determinazione del fabbisogno degli atenei statali;

8. valuti il Governo l'opportunità di introdurre meccanismi di salvaguardia degli eventuali efficaci percorsi di risanamento già avviati da alcuni atenei.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 377

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei,

considerato che:

la normativa attuale non permette di individuare con sufficiente tempestività i casi in cui l'indebitamento degli atenei raggiunge livelli incompatibili con il loro normale funzionamento e, quindi, con l'assolvimento delle loro funzioni primarie,

alle università viene sempre più richiesto di reperire fonti di finanziamento concorrenti rispetto a quelle statali, in un contesto europeo ed internazionale,

in questa prospettiva, non sono più tollerabili squilibri finanziari, che finirebbero per avvantaggiare altre istituzioni operanti a livello internazionale, maggiormente capaci di attrarre risorse e studenti in un circuito virtuoso di autofinanziamento,

i piani di rientro finora elaborati dalle università non si sono rivelati efficaci in termini di risultati, né dai dati contabili elaborati secondo discipline definite autonomamente dagli atenei è sempre stato possibile risalire ad una stima attendibile dell'entità dei disavanzi,

occorre quindi una normativa omogenea per tutte le università, che assicuri tempestività, efficacia e uniformità all'intervento,

giudicato positivamente l'intento del Governo di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi in termini di riduzione, rispetto al 31.12.2010: dei dissesti finanziari; delle segnalazioni di anomali gestionali pervenute dagli organi gestionali; dei disavanzi superiori ai 10 milioni di euro; del numero delle università che hanno fatto ricorso a piani di rientro; del numero delle procedure esecutive verso università tornate ad una situazione di riequilibrio finanziario; del numero di collegi dei revisori dimissionari.

valutata con favore la procedura individuata per il risanamento delle università in crisi, che assegna un ruolo preminente al collegio dei revisori dei conti,

manifestato particolare apprezzamento per la previsione dell'articolo 15, comma 5, secondo cui, alla chiusura dell'eventuale fase commissariale, l'ANVUR valuta se permangono o meno i requisiti di didattica, ricerca e sostenibilità economico-finanziaria necessari per l'accreditamento,

condivise le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, sia introdotto un termine certo, dalla ricezione della dichiarazione di dissesto, entro cui il Ministero debba diffidare il rettore a predisporre il piano di rientro, in coerenza con la stringente tempistica cui si ispira l'intero provvedimento;
- b) all'articolo 4, in coerenza con l'impianto della legge n. 240 del 2010, ed in particolare con l'articolo 2, comma 1, lettera h), recante le competenze del consiglio di amministrazione, sia previsto che, entro il complessivo termine di 180 giorni fissato dall'articolo 3, comma 1, e quindi prima della comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, il piano di rientro sia approvato anche da parte del consiglio di amministrazione.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

- 1. si raccomanda vivamente la sollecita emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 2, per la definizione dei parametri economico-finanziari sulla base dei quali il collegio dei revisori dei conti verifica la condizione economico-patrimoniale degli atenei, nonché del decreto interministeriale fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 3, comma 1, con il quale saranno definite le linee guida per la redazione del piano di rientro;
- 2. all'articolo 2, comma 2, lettera c), si invita a fare chiarezza fra i riferimenti alla «gestione operativa» e alla «gestione corrente», che sembrano sinonimi;
- 3. all'articolo 3, comma 2, si rileva che la previsione secondo cui la dichiarazione di dissesto obbliga il consiglio di amministrazione a rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato, mentre il nuovo bilancio unico è sottoposto al consiglio di amministrazione solo dopo l'approvazione del piano di rientro lascia l'università senza bilancio preventivo per un tempo eccessivo. Si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di un correttivo;
- 4. all'articolo 4, comma 1, sembra ragionevole prevedere che il piano di rientro sia articolato per obiettivi, in coerenza con quanto successivamente disposto dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1;
- 5. all'articolo 4, comma 2, si invita a sostituire le parole «e la cui attuazione non può eccedere i cinque anni», atteso che il concetto è implicito nell'affermazione della durata massima quinquennale del piano di rientro:
- 6. all'articolo 6, comma 2, occorre modificare il riferimento all'articolo 4, comma 3, con quello all'articolo 4, comma 2;

7. valuti il Governo l'opportunità di introdurre meccanismi di salvaguardia degli eventuali efficaci percorsi di risanamento già avviati da alcuni atenei.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria

308^a Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato Italiane riferiscano in Commissione sull'incidente che si è verificato domenica 24 luglio alla stazione Tiburtina di Roma, che ha creato un enorme disservizio all'intero Paese.

Il presidente GRILLO segnala che la medesima richiesta è stata già formalizzata per iscritto dal senatore Marco Filippi, a nome del Gruppo del Partito Democratico.

Con riferimento all'atto del Governo n. 381, recante diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, assegnato alla Commissione con riserva, chiede al Rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere della Commissione che verrà adottato alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva, una volta che sarà stata sciolta la riserva.

Il sottosegretario GIACHINO conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione.

Il presidente GRILLO, comunica che la memoria consegnata dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, durante l'audizione informale nell'ambito degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di 7^a e 8^a Commissione svoltasi il 21 luglio scorso, sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria 247^a Seduta

Presidenza del Presidente SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARE ASSEGNATO

Problematiche relative alla crisi che ha colpito il mercato della frutta estiva (n. 666) (Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 25)

Riferisce sull'affare assegnato in titolo la relatrice PIGNEDOLI (*PD*) rilevando preliminarmente che il comparto ortofrutticolo rappresenta una ricchezza per l'Italia, sia per valore di tradizione sia in riferimento agli aspetti legati in modo più diretto all'economia, avendo sempre rivestito una posizione di primo piano assoluto nel panorama mondiale sotto l'aspetto della produzione e della qualità.

Malgrado il valore rappresentato dalla produzione – prosegue la relatrice – il comparto si è trovato ad affrontare diverse crisi negli ultimi anni, spesso collegate a dinamiche di mercato nel contesto europeo e internazionale, ma anche a fattori contingenti legati ad andamenti anomali atmosferici, a fenomeni climatici negativi e a emergenze di carattere sanitario.

Allo stato attuale si sta verificando una profonda crisi, che investe tutta l'Europa, direttamente connessa all'emergenza sanitaria provocata dal manifestarsi del noto batterio «Escherichia coli», che ha comportato crolli di vendita per diversi tipi di ortofrutta, con conseguente intervento delle autorità comunitarie competenti.

La psicosi derivata da tale emergenza ha portato a una drastica riduzione del consumo di frutta e verdura che ha fatto sentire i suoi effetti anche in Italia, con forte pregiudizio per il mercato di molti tipi di ortofrutta. Tra questi, sicuramente ha risentito di tale situazione il comparto della

frutta estiva, con particolare riferimento al mercato delle pesche e delle nettarine.

Occorre peraltro – prosegue la relatrice – sottolineare che lo stato di crisi non può essere ricondotto soltanto all'emergenza sanitaria richiamata, ma deve essere riferito anche ad altri ordini di fattori, tra i quali la sovrapposizione, a causa di anomalie climatiche, dei periodi di maturazione nelle aree di nord e sud del Paese e anche con riguardo alla produzione spagnola, ritardata come stagione produttiva per ragioni climatiche.

La riduzione della domanda a causa dell'allarme «Escherichia coli» si è pertanto venuta a unire con la sovrapposizione di produzione citata, dando origine a una crisi talmente grave da provocare, in breve prospettiva, fortissime perdite ai produttori con ricadute molto pesanti nei confronti dei loro redditi e per il tutto il comparto della frutta in questione.

Davanti a un tale stato di cose – prosegue la relatrice – appare necessario sottolineare che gli attuali strumenti di intervento, fondati sui ritiri da parte delle organizzazioni dei produttori, non sono in grado di incidere in modo significativo sul mercato, soprattutto in relazione ai prezzi troppo bassi riconosciuti ai produttori, e anche in considerazione del fatto che tali misure possono dimostrare reale efficacia solo se diffuse su tutta la produzione, non solo quella organizzata.

Lo stato di crisi del comparto, con particolare riferimento alla produzione di pesche e nettarine, appare ormai a carattere congiunturale e necessita di interventi immediati e in prospettiva, sia in ambito nazionale che comunitario.

In ambito nazionale appare necessaria, pur tenendo cnto delle difficoltà che incontra tale ipotesi, la definizione di un accordo interprofessionale, che coinvolga tutta la filiera dai produttori alla grande distribuzione e che sia orientato a riequilibrare le relazioni tra i diversi soggetti, la formazione dei prezzi e il mercato del comparto in questione.

Sotto il profilo comunitario – prosegue la relatrice – appare necessaria in tempi brevi una convinta azione governativa volta a sostenere un intervento straordinario valido per tutti i produttori dei paesi membri, configurabile secondo le modalità adottate per determinati prodotti in occasione dell'emergenza legata al batterio «Escherichia coli».

In prospettiva, la situazione attuale appare utile per sostenere la previsione, nel contesto del processo di revisione dell'OCM ortofrutticola, meccanismi collettivi per la gestione dei ritiri con particolare riferimento ai prodotti di facile deperibilità, quali pesche e nettarine.

L'individuazione e lo sviluppo di strumenti di gestione delle crisi di mercato appare del resto un obiettivo che può essere inserito altresì nell'ambito del più ampio negoziato sulla riforma della PAC, in modo da garantire un adeguato livello di tutela complessiva del reddito dei produttori.

La relatrice illustra, infine, uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Si apre il dibattito.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, nel concordare con le considerazioni espresse dalla relatrice, sottolinea che il fenomeno della «Escherichia coli» ha ulteriormente aggravato la crisi del settore in questione (rispetto al quale sono riscontrabili rilevanti carenze di tipo strutturale, legate anche al ruolo delle organizzazioni dei produttori ed alla mancanza di un accordo interprofessionale tra le stesse e la grande distribuzione) rendendo quanto mai opportuno un intervento del Ministro, sia in ambito comunitario che in ambito nazionale, atto a fronteggiare tale situazione. Risulta condivisibile anche l'esigenza di rimodulare, nell'ambito del processo di revisione dell'OCM ortofrutticola, i meccanismi per la gestione dei ritiri, prefigurata dalla relatrice nell'ambito dello schema di risoluzione, come pure la necessità di procedere all'individuazione di nuovi strumenti di gestione delle crisi di mercato (comprese nuove forme assicurative), anch'essa espressa nell'ambito dello schema di risoluzione.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) esprime un giudizio positivo sullo schema di risoluzione predisposto dalla relatrice, sottolineando la preoccupante situazione di difficoltà in cui versa il mercato della frutta estiva, che si inquadra nell'ambito della situazione di crisi che investe l'intero mondo agricolo.

La senatrice BERTUZZI (PD), dopo aver evidenziato la gravità della crisi che ha colpito il mercato della frutta estiva e che ha determinato tensione ed esasperazione per i produttori del comparto, sottolinea l'esigenza di una ristrutturazione del settore volta a superare le carenze e i nodi problematici che, al di là della situazione congiunturale legata all'«Escherichia coli», affliggono da tempo lo stesso, precludendo l'adozione delle necessarie innovazioni organizzative e di prodotto.

La relatrice PIGNEDOLI (PD), recependo le considerazioni espresse dalla senatrice Bertuzzi in merito alla necessità di una ristrutturazione del settore, riformula lo schema di risoluzione precedentemente illustrato, integrando lo stesso con l'impegno per il Governo ad attivarsi in ambito nazionale per la predisposizione, mediante un confronto tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni, di misure strutturali finalizzate alla stabilizzazione del mercato, anche attraverso innovazioni organizzative e di prodotto.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN-Io Sud*) condivide lo schema di risoluzione predisposto dalla relatrice, esprimendo l'auspicio che il Ministro intervenga in ambito comunitario e in ambito nazionale per fronteggiare la situazione di crisi in cui versa il comparto in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, nemmeno in sede di replica, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dichiara chiuso il dibattito e, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione predisposto dalla relatrice Pignedoli, nella nuova versione, conse-

guente alle modifiche per ultimo apportate (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dell'ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 383)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, ricordando preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, così come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In virtù della legge finanziaria 2010 – prosegue il relatore – lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200 risultava pari ad euro 7.268.000, anche se lo stesso è stato comunque ridotto dell'importo di euro 487.414, accantonato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, riduzione successivamente portata a euro 483.080, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 1, con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontavano ad euro 6.784.920, distribuite agli enti dal Ministero in base a uno schema di riparto, in ordine al quale la Commissione si è espressa in senso favorevole il 3 novembre dello scorso anno.

Occorre tuttavia rilevare – prosegue il relatore – che ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 è stata disposta la somma di 20.000.000 di euro da ripartire proporzionalmente agli stanziamenti di bilancio per i singoli Ministeri in favore di enti e istituti, dando pertanto luogo a una quota ulteriore, che per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata determinata in euro 1.074.000.

Il provvedimento in esame – prosegue il relatore – è volto ad attuare tale ulteriore riparto, attribuendo la quota proporzionalmente alle assegnazioni già effettuate ai singoli enti con il primo decreto.

Rispetto ad esso, va segnalata l'assenza del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, in quanto soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010 e il cui ultimo stanziamento riguardava la definizione di attività e progetti avviati, ora conclusi.

L'attuale schema assegna pertanto 710.558 euro all'INRAN, 192.353 euro all'INEA, anche per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA), e infine 171.088 euro all'UNIRE, in funzione del rilancio dell'ippodromo Merano-Maia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 26 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore VALLARDI (*LNP*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, sottolineando che il tema relativo a determinati tipi di latte conservato destinato all'alimentazione umana è stato assoggettato a disciplina comunitaria originariamente con la direttiva 2001/114/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 49 del 2004.

La materia nel corso degli anni tuttavia ha dovuto tenere conto degli sviluppi del commercio internazionale, con particolare riferimento al titolo proteico e all'uso di vitamine e minerali, tanto da rendere opportuna la standardizzazione del tenore proteico di alcuni tipi di latte disidratato, definendo le materie prime utilizzate per la correzione di tale tenore e specificandone la composizione.

In questo senso – prosegue il relatore – è intervenuta una nuova normativa comunitaria, con il regolamento (CE) n. 1925/2006 e quindi con la direttiva 2007/61/CE, che ha disciplinato l'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti in questione.

La direttiva da ultimo citata è appunto l'oggetto di attuazione proposto dallo schema di decreto in questione, che trae fondamento dalla delega contenuta nell'articolo 26 della legge comunitaria 2009.

Occorre rilevare – prosegue il relatore – sotto l'aspetto tecnico, come l'intervento normativo proposto non sia finalizzato al semplice inserimento delle modifiche apportate dalla disciplina vigente derivanti dalla direttiva 2007/61/CE, ma configuri di nuovo il complesso dell'impianto normativo della materia, con conseguente abrogazione del vigente decreto legislativo n. 49 del 2004.

Tale scelta, secondo la stessa relazione al provvedimento, è stata adottata al fine di integrare in un'unica disciplina coerente e organica la materia, così da evitare disomogeneità strutturali dell'articolato.

Il nuovo testo complessivo – prosegue il relatore – riproduce pertanto il testo ancora vigente, tenendo conto delle sole modifiche derivanti dalla nuova direttiva comunitaria, con particolare riferimento all'abrogazione dell'articolo 2 (già disposta dalla legge comunitaria 2008), al superamento

del regime transitorio previsto dall'articolo 7, e alla chiarificazione di alcune formulazioni normative.

L'articolato del provvedimento, secondo quanto delineato, segue i contenuti del decreto legislativo n. 49 del 2004, con le necessarie differenze oggetto di illustrazione.

Il campo di applicazione è oggetto dell'articolo 1, che fa salva la disciplina speciale per il latte destinato a lattanti e prima infanzia, e che fornisce le definizioni di latte parzialmente e totalmente disidratato.

L'articolo 2 – prosegue il relatore – propone le nuove norme comunitarie in tema di aggiunte, elencando le materie prime di cui è consentito l'impiego ai fini della correzione del tenore proteico del latte, con le relative definizioni.

Mentre l'articolo 3 dispone in tema di conservazione e trattamento, l'articolo 4 prevede, innovativamente, il tenore proteico, la cui correzione è disciplinata quanto al livello minimo (34 per cento in peso) e alle relative modalità.

L'articolo 5 riproduce le disposizioni riguardanti l'etichettatura, mentre l'articolo 6 provvede alle necessarie abrogazioni, tra cui in primo luogo il decreto legislativo n. 49 del 2004, secondo quanto precedentemente illustrato.

Con riferimento alle sanzioni, oggetto dell'articolo 7 – prosegue il relatore – rispetto al testo vigente si propone un inasprimento del limite massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste per le diverse fattispecie, in considerazione della loro pericolosità nei confronti della salute umana.

Come da norma di delega, l'articolo 8 prevede la successiva modificabilità delle indicazioni tecniche degli allegati tramite decreto interministeriale, da sottoporre al previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 9, infine, riporta la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 534/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame (n. 382)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore VALLARDI (*LNP*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della delega contemplata nell'articolo 3 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), finalizzato a completare il quadro normativo vigente in materia di commercializzazione delle carni di pollame etichettate, attraverso la previsione di un apposito sistema sanzionatorio.

La disciplina dell'etichettatura volontaria delle carni di pollame, attualmente in vigore, è contenuta nel decreto ministeriale 29 luglio 2004, emanato in attuazione dei Regolamenti (CE) n.1906/90 e n.1538/91, suc-

cessivamente abrogati e sostituiti dai Regolamenti(CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008. Si ricorda altresì che è attualmente in vigore la legge n. 4 del 2011, in materia di etichettatura e qualità dei prodotti alimentari, per la quale si resta in attesa dell'adozione, da parte del Ministro, degli appositi decreti attuativi.

Il sopracitato decreto del 29 luglio 2004 è stato aggiornato, nei riferimenti normativi in esso contemplati, dal decreto ministeriale 27 novembre 2009, che introduce un sistema di etichettatura atto a garantire la massima trasparenza e tracciabilità del prodotto, al quale possono aderire, su base volontaria, gli operatori e le organizzazioni, previa predisposizione di un apposito disciplinare attuativo – approvato dalle amministrazioni competenti – volto a definire gli aspetti di dettaglio in merito ai profili in questione. Attualmente il predetto sistema di etichettatura risulta privo di un sistema sanzionatorio, con tutte le criticità connesse a tale circostanza sul piano della effettiva coattività di tali norme.

Proprio al fine di superare la predetta lacuna – prosegue il relatore – lo schema di decreto legislativo in titolo prospetta un apparato sanzionatorio che consentirà alle autorità preposte al controllo un adeguato strumento per fronteggiare le violazioni degli obblighi inerenti all'etichettatura delle carni di pollame, a tutela sia del consumatore sia della lealtà della concorrenza, che presuppone il rispetto delle regole e l'effettiva coattività delle stesse. La disciplina sanzionatoria in questione potrà inoltre esplicare una valenza dissuasiva rispetto a eventuali comportamenti abusivi.

In armonia con l'ottica prospettica di fondo sottesa alla disciplina sanzionatoria riguardante numerosi altri comparti del settore alimentare, orientata verso la direzione della depenalizzazione di tali tipologie di illeciti, le sanzioni contemplate nello schema di decreto rivestono natura amministrativa pecuniaria. Sono fatti comunque salvi i casi in cui il fatto costituisca reato, come precisato nell'articolo 3, nell'articolo 4 e nell'articolo 5. Nel determinare l'ammontare delle sanzioni pecuniarie si è tenuto conto dei valori di mercato del pollame, prevedendo un ammontare delle stesse sanzioni tale da rendere antieconomica la violazione della disciplina in questione.

Passando all'esame dell'articolato – prosegue il relatore – si evidenzia che l'articolo 1 delinea il campo di applicazione della normativa in questione, mentre l'articolo 2 contiene talune definizioni, richiamando in particolare quelle contenute nella normativa comunitaria e in quella nazionale.

Gli articoli da 3 a 6 contemplano le fattispecie sanzionatorie per violazioni attinenti alla commercializzazione delle carni di pollame etichettate con il sistema volontario.

L'articolo 3 – prosegue il relatore – suddiviso in otto commi, reca una disciplina sanzionatoria per coloro che commercializzano carni di pollame etichettate in difformità a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 543/2008 e dal decreto ministeriale 29 luglio 2004. In particolare, il comma 1 del predetto articolo prevede apposite sanzioni per coloro che

commercializzano carni di pollame etichettate con una o più indicazioni circa l'alimentazione, l'allevamento e altre informazioni correlate sugli animali e sulle relative carni, in assenza di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre i commi 2 e 4 sanzionano l'apposizione di indicazioni non corrispondenti al vero o non comprese fra quelle autorizzate dall'apposito disciplinare approvato dal Ministero.

Il comma 3 prevede una sanzione per l'operatore o l'organizzazione che commercializza carni di pollame etichettate prive in tutto o in parte delle indicazioni circa la rintracciabilità, l'origine e la provenienza, l'alimentazione e l'allevamento degli animali o comunque etichettate con modalità diverse da quelle riportate nell'Allegato 1. Si precisa che quest'ultimo allegato contiene l'elencazione dettagliata delle informazioni necessarie e le relative modalità di indicazione per una corretta etichettatura volontaria delle carni di pollame.

Il comma 5 – prosegue il relatore – prevede una sanzione per l'operatore o l'organizzazione che non adotta o non applica correttamente il sistema necessario per garantire la veridicità delle informazioni fornite in etichetta e, come recita testualmente lo schema di decreto, «il nesso fra le carni e gli animali da cui le stesse provengono».

Il comma 6 dello schema in esame prevede una sanzione per chiunque commercializza carni di pollame con modalità di presentazione diverse da quelle previste ed indicate nell'Allegato 2. Si precisa che tale Allegato enuncia le modalità di presentazione al consumatore delle carni di pollame commercializzate, possibile nelle forme e alle condizioni ivi elencate.

Il comma 7 – prosegue il relatore – prevede l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi nel caso di reiterazione delle violazioni, mentre il comma 8 prefigura la revoca dell'approvazione del disciplinare per quell'operatore o organizzazione la cui condotta sia tale da compromettere l'affidabilità nella prosecuzione della gestione del disciplinare.

L'articolo 4 prevede la revoca dell'autorizzazione per quegli organismi indipendenti di controllo che non attuano il sistema di controllo a carico degli operatore e dell'organizzazione previsto dal decreto ministeriale del 29 luglio 2004, mentre l'articolo 5 sanziona gli operatori o le organizzazioni che non consentano alle autorità competenti, alle autorità di controllo ed agli esperti della Commissione europea l'accesso ai propri locali e a tutti i dati e documentazione.

L'articolo 6 rinvia alla disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, riconoscendo nelle regioni e nelle province autonome le autorità competenti all'irrogazione delle relative sanzioni e prevedendo altresì che l'organismo indipendente di controllo segnala entro quarantotto ore, all'organizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome competenti le violazioni riscontrate.

L'articolo 7 – prosegue il relatore – individua i responsabili per la sanzione amministrativa, mentre l'articolo 8 prevede ulteriori strumenti utilizzabili nell'accertamento delle violazioni, quali la diffida e l'esclusione dal sistema di etichettatura volontaria. Il comma 1 prevede la possibilità di applicare, su richiesta di chi vi abbia interesse, lo strumento della diffida per sanare, attraverso un richiamo scritto, infrazioni minori quali errori od omissioni formali che non comportino comunque falsi, frodi o la perdita dell'identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle sue carni e di ogni fattore produttivo.

Il comma 2 prevede nel caso di perdita dell'identificazione e della rintracciabilità del pollame, delle sue carni e di ogni fattore produttivo la loro esclusione dal sistema di etichettatura volontaria di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2004, con indicazione, da parte dell'organo accertatore degli adempimenti necessari per una sua «rietichettatura» o cambio di destinazione.

L'articolo 9 – prosegue il relatore – reca la clausola dell'invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto proposto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10 disciplina la data di entrata in vigore del provvedimento in questione.

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDRIA (*PD*) rileva, in riferimento al provvedimento in esame, che il quadro sanzionatorio contenuto nello stesso andrebbe adeguato alla luce della nuova disciplina comunitaria sulle informazioni alimentari ai consumatori, recentemente approvata dal Parlamento europeo e destinata ad entrare in vigore prima della fine dell'anno in corso. La predetta disciplina ha esteso l'etichettatura obbligatoria, prevista per la carne bovina, anche ad altre tipologie di prodotto, tra cui le carni di pollame.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, l'oratore propone di attivare un ciclo di audizioni delle organizzazioni rappresentative del settore, qualora tale opzione risulti compatibile con i tempi massimi di approvazione del parere sul provvedimento in esame.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, riguardo alla proposta formulata dal senatore Andria, concorda con l'esigenza di procedere ad un ciclo di audizioni, compatibilmente con la tempistica di approvazione del parere sul provvedimento in esame, legata anche al futuro scioglimento della riserva apposta dal Presidente del Senato in fase di assegnazione, una volta acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, finora non pervenuto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-ZIONI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che nel corso dell'audizione informale dei Presidenti dell'ISMEA e dell'Eurispes sul «1° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia», svoltasi il 20 luglio scorso, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ANTEZZA (*PD*), in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito la Basilicata e la Puglia nei mesi scorsi e che hanno dato luogo alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011 e del 7 aprile 2011, evidenzia che la situazione è attualmente peggiorata in quanto non sono state adottate le apposite ordinanze, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992, atte a fronteggiare i gravi problemi emersi e a ripristinare le condizioni, anche infrastrutturali, necessarie per alleviare i gravi disagi in cui versano le popolazioni delle predette aree territoriali, nonchè per la ripresa delle produzioni.

Dopo aver evidenziato che taluni cittadini hanno intrapreso per protesta lo sciopero della fame, la senatrice Antezza prospetta l'opportunità di convocare in audizione rappresentanti del Ministero dell'economia, nonché del Dipartimento della Protezione civile, al fine di acquisire elementi in merito alle gravi criticità fin qui evidenziate.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA concorda con la proposta formulata dalla senatrice Antezza, sottolineando tuttavia la necessità che le predette audizioni vengano focalizzate sugli aspetti di competenza della Commissione, relativi in particolare alla situazione degli operatori agricoli delle aree territoriali interessate dagli eventi calamitosi in questione e agli interventi da adottare a favore degli stessi.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE PER GIOVEDÌ

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che giovedì 28 luglio, alle ore 8,30, è convocata una seduta della Commissione per il seguito degli argomenti non conclusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 666

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato concernente le problematiche relative alla crisi che ha colpito il mercato della frutta estiva,

premesso che:

l'allarme generato dal caso dell'*Escherichia Coli* ha causato una crisi senza precedenti per il settore ortofrutticolo dell'Unione europea, tanto da indurre la Commissione europea a reagire prontamente alla crisi approvando il regolamento di esecuzione 17 giugno 2011, n. 585/2011 che prevede misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i seguenti prodotti: pomodori, lattughe, cetrioli, peperoni, zucchine;

molte altre produzioni del comparto ortofrutta – quali le pesche, le nettarine e le susine – hanno subito le stesse notevoli perdite in seguito al crollo delle quotazioni sui principali mercati europei;

oltre all'emergenza sanitaria e alla riduzione della domanda a seguito dell'allarme *Escherichia coli*, il mercato della frutta estiva, in particolare di pesche e nettarine, è interessato da una pesante crisi che rischia di provocare nelle prossime settimane, nella fase più delicata della campagna di commercializzazione, perdite gravissime ai produttori;

i motivi di questa grave situazione vanno ricercati anche nella sovrapposizione, per anomalie climatiche, dei calendari di maturazione fra Nord e Sud nelle aree italiane e anche con la Spagna, unitamente alla perdita di potere d'acquisto delle famiglie e contrazione dei consumi in Europa;

la crisi attuale, in relazione a tali anomalie, è da considerarsi congiunturale e necessita di provvedimenti capaci di riportare il mercato in equilibrio in tempi rapidi;

gli attuali strumenti di intervento, basati sui ritiri da parte delle organizzazioni dei produttori, non sono in grado di incidere sul mercato in modo rilevante a causa, soprattutto, dei prezzi troppo bassi riconosciuti ai produttori; inoltre queste misure, per essere effettivamente efficaci, dovrebbero interessare l'intera produzione e non solo quella organizzata;

considerato che:

l'emergenza dell'*Escherichia Coli* ha accentuato le conseguenze del fenomeno della volatilità dei prezzi agricoli, mai così grave in passato per frequenza e intensità, accrescendo una diffusa incertezza del mercato ortofrutticolo con ricadute negative sui redditi dei produttori;

la revisione dell'Organizzazione comune del mercato può rappresentare una valida opportunità per individuare i necessari meccanismi di sostegno alla riforma delle attuali misure di prevenzione e gestione delle crisi che si sono dimostrate inadeguate;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo: ad attivarsi in sede comunitaria:

per sostenere urgentemente un intervento straordinario per pesche, nettarine e susine valido per tutti i produttori dell'Unione europea e in grado di adeguare i prezzi di intervento con le medesime modalità adottate in occasione del recente intervento per la crisi *Escherichia Coli*;

per prevedere, nell'ambito del processo di revisione dell'OCM ortofrutticola, meccanismi collettivi per la gestione dei ritiri (incluso l'adeguamento dei massimali d'aiuto) nei prodotti frutticoli a forte deperibilità come pesche, nettarine e susine;

per favorire, sia nell'ambito della revisione dell'OCM di settore sia all'interno del più ampio negoziato sulla riforma della politica agricola comune, l'individuazione e lo sviluppo di strumenti di gestione delle crisi di mercato (comprese nuove forme assicurative), necessari a garantire una salvaguardia del reddito dei produttori;

ad attivarsi in ambito nazionale:

per la definizione di un accordo interprofessionale tra la grande distribuzione organizzata e le imprese di produzione e loro organizzazioni, orientato a riequilibrare le relazioni e la formazione dei prezzi all'interno della filiera.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 666

(*Doc.* XXIV, n. 25)

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato concernente le problematiche relative alla crisi che ha colpito il mercato della frutta estiva,

premesso che:

l'allarme generato dal caso dell'*Escherichia Coli* ha causato una crisi senza precedenti per il settore ortofrutticolo dell'Unione europea, tanto da indurre la Commissione europea a reagire prontamente alla crisi approvando il regolamento di esecuzione 17 giugno 2011, n. 585/2011 che prevede misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i seguenti prodotti: pomodori, lattughe, cetrioli, peperoni, zucchine;

molte altre produzioni del comparto ortofrutta – quali le pesche, le nettarine e le susine – hanno subito le stesse notevoli perdite in seguito al crollo delle quotazioni sui principali mercati europei;

oltre all'emergenza sanitaria e alla riduzione della domanda a seguito dell'allarme *Escherichia coli*, il mercato della frutta estiva, in particolare di pesche e nettarine, è interessato da una pesante crisi che rischia di provocare nelle prossime settimane, nella fase più delicata della campagna di commercializzazione, perdite gravissime ai produttori;

i motivi di questa grave situazione vanno ricercati anche nella sovrapposizione, per anomalie climatiche, dei calendari di maturazione fra Nord e Sud nelle aree italiane e anche con la Spagna, unitamente alla perdita di potere d'acquisto delle famiglie e contrazione dei consumi in Europa;

la crisi attuale, in relazione a tali anomalie, è da considerarsi congiunturale e necessita di provvedimenti capaci di riportare il mercato in equilibrio in tempi rapidi;

gli attuali strumenti di intervento, basati sui ritiri da parte delle organizzazioni dei produttori, non sono in grado di incidere sul mercato in modo rilevante a causa, soprattutto, dei prezzi troppo bassi riconosciuti ai produttori; inoltre queste misure, per essere effettivamente efficaci, dovrebbero interessare l'intera produzione e non solo quella organizzata;

considerato che:

l'emergenza dell'*Escherichia Coli* ha accentuato le conseguenze del fenomeno della volatilità dei prezzi agricoli, mai così grave in passato

per frequenza e intensità, accrescendo una diffusa incertezza del mercato ortofrutticolo con ricadute negative sui redditi dei produttori;

la revisione dell'Organizzazione comune del mercato può rappresentare una valida opportunità per individuare i necessari meccanismi di sostegno alla riforma delle attuali misure di prevenzione e gestione delle crisi che si sono dimostrate inadeguate;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo: ad attivarsi in sede comunitaria:

per sostenere urgentemente un intervento straordinario per pesche, nettarine e susine valido per tutti i produttori dell'Unione europea e in grado di adeguare i prezzi di intervento con le medesime modalità adottate in occasione del recente intervento per la crisi *Escherichia Coli*;

per prevedere, nell'ambito del processo di revisione dell'OCM ortofrutticola, meccanismi collettivi per la gestione dei ritiri (incluso l'adeguamento dei massimali d'aiuto) nei prodotti frutticoli a forte deperibilità come pesche, nettarine e susine;

per favorire, sia nell'ambito della revisione dell'OCM di settore sia all'interno del più ampio negoziato sulla riforma della politica agricola comune, l'individuazione e lo sviluppo di strumenti di gestione delle crisi di mercato (comprese nuove forme assicurative), necessari a garantire una salvaguardia del reddito dei produttori;

ad attivarsi in ambito nazionale:

per la definizione di un accordo interprofessionale tra la grande distribuzione organizzata e le imprese di produzione e loro organizzazioni, orientato a riequilibrare le relazioni e la formazione dei prezzi all'interno della filiera;

per la predisposizione, mediante un confronto tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Regioni, di misure strutturali finalizzate alla stabilizzazione del mercato anche attraverso innovazioni organizzative e di prodotto.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria

229^a Seduta

Presidenza del Presidente CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Confindustria, il direttore generale Giampaolo Galli, accompagnato dal vice presidente del Comitato tecnico energia e mercato Agostino Conte, dal responsabile del settore energia Massimo Beccarello, dal direttore rapporti istituzionali Patrizia La Monica, dal direttore comunicazione e stampa Roberto Iotti; per Esso Italiana, il presidente Giancarlo Villa, accompagnato dal consigliere d'amministrazione e direttore relazioni esterne Piero Biscari e dal responsabile relazioni istituzionali Alfredo Balena.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di Confindustria e di Esso Italiana

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Giampaolo Galli e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor GALLI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sull'elevato costo dell'energia in Italia e sull'impatto che questa situazione ha sulle imprese del nostro Paese. Rileva come risulti fondamentale intervenire nei prossimi anni nello sviluppo dei gasdotti e dei terminali di rigassificazione ed evidenzia come il tema dell'efficienza energetica abbia ricevuto, fino ad ora, scarsa attenzione, nonostante il potenziale di sviluppo socio-economico sia molto più elevato rispetto a quello offerto dal settore delle energie rinnovabili.

Il presidente CURSI si sofferma sulla necessità di individuare in tempi rapidi una strategia energetica nazionale a garanzia dell'intero sistema Paese, mentre il senatore BUBBICO (PD) evidenzia l'importanza delle misure introdotte con il credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica.

Dopo che il senatore CASOLI (*PdL*) ha chiesto alcune informazioni in merito alle infrastrutture strategiche nel settore energetico, il senatore TOMASELLI (*PD*) ritiene che l'Italia dovrebbe continuare a puntare maggiormente sul gas naturale come fonte di approvvigionamento per la produzione di energia elettrica.

Il dottor GALLI fornisce alcuni chiarimenti ai senatori intervenuti, mentre il dottor CONTE e il dottor BECCARELLO si soffermano sull'importanza di diversificare il *mix* energetico, promuovendo l'utilizzo del cosiddetto carbone pulito abbinato all'impiego delle moderne tecnologie di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica.

Il presidente CURSI ringrazia il rappresentante di Confindustria, dottor Galli per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e rivolge un indirizzo di saluto al dottor Villa, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione e invitandolo a svolgere il suo intervento.

Il dottor VILLA illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi in particolare sulla produzione mondiale di energia e sugli scenari energetici mondiali al 2030. Rileva che lo sviluppo demografico, in costante crescita, è uno dei principali fattori del domanda energetica e ritiene inoltre che i combustibili fossili, nei prossimi decenni, continueranno a soddisfare circa il 70 per cento del fabbisogno energetico.

Dopo che il senatore CASOLI (*PdL*) ha chiesto alcune informazioni in merito alle potenzialità offerte per l'Italia dallo sviluppo dei terminali di rigassificazione, il dottor VILLA fornisce alcuni dati in merito al termi-

nale di rigassificazione di GNL realizzato nell'alto Adriatico al largo delle coste di Rovigo.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Villa per la sua partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Comunica alla Commissione che i documenti consegnati dai Presidenti di Confindustria e Esso Italiana, poiché nulla osta da parte di questi ultimi, saranno pubblicati sul sito *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

- (2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri
- (386) DELLA SETA ed altri. Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili
- (680) SANGALLI ed altri. Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese
- (683) SANGALLI ed altri. Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi
- (1047) PINZGER ed altri. Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea
- (1648) BUGNANO ed altri. Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonchè delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI
- (1753) DONAGGIO ed altri. Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese
- (2172) ARMATO ed altri. Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
- (2219) MASCITELLI ed altri. Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile
- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il presidente CURSI relatore, presenta gli emendamenti 3.100 e 5.100 al disegno di legge n. 2626, entrambi pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta prevista per domani, mercoledì 27 luglio, alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2626

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Art. 13.

13.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi)

- 1. È costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi, per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti, denominato "C.O.S.L.", con sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico.
- 2. Il Consorzio, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua costituzione. Può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine della durata.
- 3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura emessa per la vendita e cessione di

26 luglio 2011 – 75 – 10^a Commissione

prodotto al fine di incentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti, in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A tale scopo il Consorzio fissa a carico dei consorziati un contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di capacità produttiva smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi energetici superiori alla Soglia Minima Ambientale, da valutarsi in termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale prodotto. Può altresì essere destinatario di finanziamenti nazionali e/o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze e/o servizi resi dal Consorzio, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell'Assemblea.

- 4. Una percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacità di isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli edifici.
- 5. Lo statuto del Consorzio, sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresì che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento dello scioglimento.
- 6. Il Consorzio svolge la propria attività in collegamento e collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni competenti, ove necessario.
- 7. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità idonee ad assicurare che la gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto consortile. A questo scopo, il Consorzio provvede ad inviare al Ministero dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria 240^a Seduta

Presidenza del Presidente GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Musumeci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIULIANO rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Bianchi, entrata a far parte della Commissione, ed un sentito ringraziamento al senatore Stancanelli, che ha invece cessato di appartenervi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato (n. 385)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 30, lettera c), 33 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore CASTRO (*PdL*) rileva preliminarmente che l'approvazione del decreto legislativo figura all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio dei ministri, a conferma dell'auspicio in ordine ad una accelerata approvazione dello schema, sul quale si è registrata amplissima condivisione delle parti sociali, e sottolinea che con analoga rapidità si sta svolgendo l'esame presso la corrispondente Commissione della Camera dei deputati. In questo quadro, si dichiara fin d'ora disponibile a proseguire l'esame, se necessario anche in sedute della Commissione ulteriori rispetto a quelle già programmate per la settimana. L'atto è particolarmente necessario ed urgente, attesi i dati riguardanti la disoccupazione

giovanile in Italia; il testo recepisce peraltro larghissima parte delle osservazioni formulate dai soggetti della rappresentanza sociale.

Osserva quindi che lo schema, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera c), e comma 33, della legge n. 247 del 2007, e successive modificazioni, propone una revisione ed un riordino, mediante la redazione di un testo unico, della disciplina del contratto di apprendistato, strumento fondativo per la creazione del rapporto di lavoro. Ricorda altresì che la riformulazione della normativa operata dal Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, ha distinto in tre tipologie il contratto di apprendistato: per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, professionalizzante e per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. La disciplina di delega ha previsto, oltre al riordino, un'ulteriore revisione della disciplina, ai fini del rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, dell'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione, nonché di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme ed immediata sul territorio nazionale della relativa disciplina (con riferimento all'apprendistato professionalizzante) e, infine, dell'adozione di misure volte ad assicurare il corretto impiego dei contratti di apprendistato.

Sottolinea quindi che l'articolo 1 dello schema individua tre tipologie di contratto di apprendistato, confermando e rinominando quelle attuali e precisandole alla luce delle criticità emerse in sede applicativa. Sotto il profilo letterale, ritiene opportuno che il comma 2, lettera a), rechi la denominazione completa di «apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale». Lo stesso articolo 1 specifica che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, volto alla formazione ed all'occupazione dei giovani.

Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede che la disciplina del contratto di apprendistato sia definita da appositi accordi interconfederali o dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Riguardo ai principi di cui al comma 1, il relatore evidenzia alcune differenze rispetto alla normativa vigente: la forma scritta viene richiesta non solo per il contratto, ma anche per il piano formativo individuale; il piano può essere stipulato anche successivamente al contratto, purché entro il termine di trenta giorni dalla conclusione di esso; si chiarisce che i possibili criteri speciali di inquadramento economico dell'apprendista sono alternativi.

I commi 2 e 3 dell'articolo 2 confermano le attuali norme sui regimi previdenziali ed assistenziali e sui limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti.

Gli articoli da 3 a 5 riguardano, rispettivamente, le tre tipologie di contratto di apprendistato.

In via generale, il relatore segnala che lo schema estende al settore del lavoro pubblico le norme valide per quello privato. Inoltre, lo schema (articolo 7, commi 4 e 9) consente il ricorso alle tre tipologie di contratto di apprendistato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, anche qualora essi non possiedano i corrispondenti requisiti anagrafici. Con riferimento a tali soggetti, si prevede che il contratto di apprendistato sia un ordinario contratto a tempo indeterminato e che siano corrisposti gli incentivi stabiliti per le assunzioni di lavoratori in mobilità. Occorre forse chiarire se tali norme peculiari, sulla tutela e durata del rapporto e sugli incentivi, si applichino anche qualora il soggetto in mobilità possieda il requisito anagrafico per la relativa tipologia di contratto di apprendistato.

Riguardo al contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, l'articolo 3 conferma le linee della disciplina. Peraltro, il limite massimo di durata, pari a tre anni, viene elevato a quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

In merito all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all'articolo 4, il relatore evidenzia che, rispetto all'attuale disciplina dell'apprendistato professionalizzante, il limite massimo di durata (comma 2) viene ridotto da sei a tre anni (ovvero cinque per figure professionali dell'artigianato, individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento). Al riguardo, sottolinea l'opportunità che, posizionandosi sulla durata più ampia, si eviti il rischio di dumping associativo tra le imprese, trattandosi di figure sostanzialmente sovrapponibili in termini di inquadramento. Osserva altresì che, sempre in base all'articolo 4, i moduli di formazione rientranti nell'offerta pubblica, volti all'acquisizione di competenze di base e trasversali e che possono svolgersi anche all'esterno dell'azienda, non devono complessivamente superare le centoventi ore nell'arco del triennio (comma 3), mentre la norma vigente pone un limite minimo di centoventi ore per ogni anno, segnalando l'opportunità di esplicitare se il limite massimo sia pari a centoventi ore anche qualora il contratto abbia una durata inferiore a tre anni.

Riguardo all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 5, il relatore rileva che tale contratto può essere stipulato anche con riferimento ad attività di ricerca, nonché al praticantato per l'accesso alle «professioni ordinistiche» o per esperienze.

Dopo aver illustrato l'articolo 6 dello schema, concernente la definizione degli *standard* formativi e di quelli professionali, nonché il repertorio delle professioni, osserva che i commi 1 e 2 del successivo articolo 7 ridefiniscono il regime sanzionatorio. Il comma 3 conferma l'esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal computo dei limiti numerici stabiliti, a determinati fini, da disposizioni di legge o di contratto collettivo. Il comma 7 prevede che, per le regioni ed i settori dove la disciplina di cui al decreto non sia immediatamente operativa, trovino applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, le regolazioni vigenti. Dispone inoltre che, in assenza dell'offerta pubblica per i moduli di formazione, trovino immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. Il successivo comma 8 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle norme per l'attuazione nel settore pubblico dell'apprendistato professiona-

lizzante (o contratto di mestiere) e dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca. Il comma 9 conferma gli attuali sgravi contributivi per il contratto di apprendistato, ivi compreso il riconoscimento dei medesimi per un anno in caso di prosecuzione del rapporto dopo il termine del periodo di formazione. In materia, il relatore rileva che le norme abrogatrici di cui al comma 6 dell'articolo 7 sopprimono l'articolo 22 della legge n. 56 del 1987, il quale riconosce i medesimi sgravi, limitatamente ad un periodo di sei mesi, in favore dei rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguita al termine di un corso di formazione professionale. Tale misura di incentivo sembrerebbe, quindi, soppressa dallo schema di decreto, ancorché essa sia forse estranea all'ambito della disciplina di delega.

I commi 10 e 11 dell'articolo 7 recano infine norme riguardanti i datori di lavoro che abbiano sedi in più regioni e sulle regioni a statuto speciale e le province autonome. Conclusivamente, il relatore giudica soddisfacente il quadro complessivo del decreto, destinato a suo avviso a dare un contributo rapido ed efficace al contenimento della disoccupazione giovanile. Si riserva la presentazione di una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il sottosegretario MUSUMECI esprime l'auspicio del Governo ad una rapida definizione della procedura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (n. COM (2011) 336 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 102)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) comunica che la 14^a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole sull'atto, mentre la 3^a Commissione permanente non si è espressa nel termine stabilito del 21 luglio scorso. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dà quindi lettura di una proposta di risoluzione favorevole (vedi allegato).

La senatrice BLAZINA (PD) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando il valore e la portata dell'atto comunitario. Considerato l'ottimo risultato conseguito dal Fondo in soli due anni, si dice con-

fidente che anche nel prossimo biennio esso sia destinato a dare ottimo frutto, plaudendo alla proroga ed all'ampliamento del Fondo medesimo.

Presente il prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta del presidente relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2803) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010

(2804) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

La senatrice GHEDINI (PD) chiede di rinviare il dibattito, onde consentire un adeguato approfondimento dei due provvedimenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione di domani, prevista per le ore 15,30, è anticipata alle ore 8,30, al fine di consentire la tempestiva conclusione dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 385.

La seduta termina alle ore 16,10.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2011) 336 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUS-SIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 102)

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 336 definitivo),

premesso che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («FEG») è stato istituito nel 2006, con il regolamento (CE) n. 1927/2006, allo scopo di offrire assistenza ai lavoratori in esubero, a causa dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale;

considerato che la proposta proroga la deroga temporanea del FEG, in relazione agli esuberi causati dalla crisi, destinata altrimenti a scadere il 30 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2013, ossia sino al termine del periodo di attuazione del regolamento (CE) n. 1927/2006;

valutato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità, preso atto del parere formulato dalla 14ª Commissione,

si esprime in senso favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria

273^a Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Intervengono il ministro della salute Fazio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione

(573) CAFORIO ed altri. -Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 luglio 2010.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti – pubblicati in allegato al resoconto – comprendenti anche gli ulteriori emendamenti che la relatrice ha presentato per recepire le condizioni formulate dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio in sede di espressione dei rispettivi pareri, nonché al fine di fare fronte ad alcune esigenze di coordinamento.

La senatrice BASSOLI (*PD*) interviene incidentalmente per far presente come, alla luce dell'eccessivo tempo ormai trascorso, sarebbe utile una ricognizione preliminare delle principali problematiche attinenti alla materia delle professioni sanitarie di cui al disegno di legge in titolo,

prima di procedere alla votazione degli emendamenti. Coglie altresì l'occasione per sottolineare l'esigenza di chiarimenti sul rapporto intercorrente tra la proposta di disciplina in esame e il testo di cui all'Atto Camera n. 4274, in materia di sperimentazione clinica e altre disposizioni in ambito sanitario, attualmente in discussione alla Commissione affari sociali della Camera, per la parte che riguarda le professioni sanitarie.

Sulla richiesta della senatrice Bassoli si apre un dibattito incidentale in cui intervengono il senatore CALABRÒ(*PdL*), la senatrice BIANCONI (*PdL*) e il senatore RIZZI(*LNP*), al termine del quale il PRESIDENTE, valutata la disponibilità del Ministro della salute, avverte che nel corso della seduta odierna si procederà all'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo, mentre la seduta che sarà convocata martedì prossimo sarà dedicata alla votazione degli emendamenti.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La relatrice BIANCONI(*PdL*), dopo aver ricordato che la disciplina che qui si propone è il frutto di un lavoro condiviso, che ha visto il pieno coinvolgimento delle rappresentanze organizzate delle professioni sanitarie ivi contemplate, procede quindi all'espressione del parere sulle proposte emendative e subemendative.

Annuncia quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.1000, 1.2000, 1.3000, 1.4000, 1.0.1, a condizione che sia riformulato nel senso di eliminare il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 1-bis, nonché l'articolo aggiuntivo 1-ter.

Dichiara quindi di condividere gli emendamenti 4.102 – sebbene deve essere chiarito dai proponenti se ci si intende riferire agli iscritti che sono dipendenti pubblici o invece a quelli che operano in ambito privato – 5.101 – a condizione che sia riformulato, eliminando il riferimento alla lettera *a*) – 6.100, 7.1, 7.2, identico all'emendamento 7.3, 7.8, identico all'emendamento 7.9, nonché sugli emendamenti 10.3, 10.4, 10.101, 10.102, 10.1000 e 10.103, 12.1000, 13.1000, 13.1, 14.2000 (testo 2), 17.1000, 17.0.100 e sul subemendamento 17.0.100/1.

Formula quindi parere contrario sull'emendamento 1.100, cogliendo altresì l'occasione per far presente come sia opportuno distinguere la professione ostetrica da quella infermieristica. Invita quindi i rispettivi proponenti al ritiro dei seguenti emendamenti, preannunciando altrimenti parere contrario: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.100, 7.4, 7.5, 7.101, 7.6, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 8.1, 8.2, 10.1, 10.2, 11.100, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 12.0.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.0.1, 15.0.1, 16.100 e 17.0.1.

Annuncia infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro FAZIO esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice.

Il senatore COSENTINO (PD) interviene incidentalmente per chiedere alcune delucidazioni in merito a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, recante norme sulla stabilizzazione finanziaria, nella prospettiva di una più ampia liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche.

Il ministro FAZIO tiene a precisare al senatore Cosentino come la proposta di disciplina in esame è volta ad istituire nuovi ordini e non a regolamentare ordini già costituiti. Si tratta in particolare di un testo altamente condiviso da parte del Governo, che si inserisce nel panorama normativo a legislazione vigente. In ogni caso si impegna a far sì che eventuali proposte di modifica dei sistemi ordinistici nel suo complesso non abbiano ricadute anche nella materia sanitaria.

Replica quindi alla richiesta della senatrice Bassoli, richiamando diffusamente i contenuti di cui all'articolo 6 dell'Atto Camera n. 4274, all'esame della Commissione affari sociali dell'altro ramo del Parlamento, recante la delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, medico odontoiatria, di medico veterinario e di farmacista. Coglie l'occasione per ricordare come si tratti di un testo largamente condiviso, esprimendo altresì l'auspicio che, una volta terminato l'*iter* presso la Camera dei deputati, anche il Senato possa approvarlo in tempi solleciti.

Il senatore COSENTINO (PD) interviene incidentalmente per chiedere al Ministro se non sia opportuno cogliere l'occasione offerta, alternativamente, dall'esame della disciplina in titolo e dal disegno di legge di delega alla Camera, al fine di risolvere i problemi di coordinamento normativo che attengono all'esercizio della professione sanitaria in rapporto di lavoro subordinato, con particolare riguardo alle conflittualità emergenti tra l'ordine di appartenenza e il vertice amministrativo, aspetto costantemente oggetto di numerose pronunce da parte della giurisdizione amministrativa. In tal senso, fermo restando che l'ordine professionale è posto a tutela del cittadino nel garantire prestazioni professionali di certificata qualità, ritiene opportuno individuare una regolamentazione definitoria che superi i margini di incertezza interpretativa derivanti dalla normativa vigente, al fine di delineare con precisione gli ambiti di attribuzione degli ordini professionali di appartenenza rispetto ai vincoli derivanti dal rapporto di lavoro subordinato.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI(*PdL*), nel condividere le osservazioni formulate dal senatore Cosentino, si unisce all'esigenza di una maggiore chiarezza sulla disciplina applicabile. Coglie altresì l'occasione per sottolineare il lavoro egregio condotto nel corso dell'esame dell'Atto Camera n. 4274, con approfondimenti che hanno permesso di sciogliere già in quella sede alcuni nodi problematici, in gran parte evidenziati anche nell'ambito di alcune proposte emendative a sua firma sul disegno di legge in titolo. Per tale ragione accoglie l'invito della relatrice e annuncia

il ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 7.100, 7.4, 7.101, 7.10, 8.1, 10.1, 11.100, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 13.3, 13.4, 13.6, 14.0.1, 15.0.1 e 17.0.1.

Il ministro FAZIO, nel sottolineare come tale problematica sconti la concorrenza di molteplici aspetti che attengono anche al Ministero della giustizia e del lavoro, concorda con l'esigenza di avviare una riflessione comune per individuare lo strumento normativo più opportuno, fermo restando che una eventuale modifica all'Atto Camera n. 4274 sarebbe suscettibile di rallentarne l'*iter* parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (n. COM (2011) 353 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BIONDELLI (PD) formula una serie di perplessità, sollevate peraltro anche nel corso dell'esame presso la Commissione politiche dell'Unione europea, con particolare riferimento agli effetti negativi derivanti dalla proposta di regolamento in titolo con riferimento ai pazienti celiaci e diabetici, nonché dei lattanti. Esprime in particolare un giudizio negativo sulle argomentazioni riportate nella relazione a sostegno della proposta di regolamento, in cui si assume come più rilevante l'onere amministrativo per amministrazioni e imprese rispetto all'esigenza di assicurare una completa informativa per i consumatori. Rileva quindi come l'esigenza di favorire la libera circolazione dei prodotti nel territorio dell'Unione europea non possa andare a detrimento della necessaria tutela nei confronti di tali categorie di consumatori, osservando altresì come sia indispensabile assicurare un adeguamento del regime di protezione verso l'alto tra tutti gli Stati membri. Dopo aver ricordato come l'Italia disponga di una dettagliata e rigorosa disciplina sulla produzione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti alimentari, esprime apprezzamento in merito alle previste forme di intervento più stringenti da parte della Commissione europea, in sede di esercizio dei poteri delegati, al fine di ovviare a obiettive situazioni di rischio per la salute pubblica, ritenendo tuttavia preferibile che siano configurate in forma di obbligo.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), relatrice sul provvedimento in titolo per la parte di competenza della 14^a Commissione, si unisce alle conside-

razioni espresse dal relatore D'Ambrosio Lettieri nell'esposizione introduttiva e dalla senatrice Biondelli nel dibattito. Coglie l'occasione per preannunciare il giudizio negativo da parte della Commissione politiche per l'Unione europea in sede di espressione del prescritto parere per contrarietà ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonchè in relazione alle obiezioni emerse sul merito del provvedimento, facendo altresì presente come anche da parte di altri Stati membri sia stato rappresentato un orientamento contrario sulla proposta in titolo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la discussione generale è quindi conclusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (n. 365)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il senatore COSENTINO (PD) esprime preliminarmente forti perplessità sulla natura del provvedimento in titolo, la cui impostazione di fondo, anche alla luce della proposta di parere avanzata nel corso dell'esame presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, appare sostanzialmente immutata. In particolare, sussiste un aspetto meritevole di approfondimento, riguardante la natura e le conseguenze connesse alla nomina commissariale. In particolare, la normativa che si propone appare contraddittoria, ingiustificabile e soprattutto figlia di un errore a monte, laddove si prevede che il Presidente della Regione possa essere nominato commissario. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con l'integrazione della fattispecie di grave dissesto finanziario, l'annessa sanzione di rimozione ed ineleggibilità del presidente della Giunta non appare a suo giudizio confacente, laddove invece si dovrebbe prevedere per il Governo la possibilità di valutare la nomina di altro commissario ad acta, nel corso del costante monitoraggio presso il tavolo tecnico prima di decretare il fallimento politico del vertice della Regione. Si tratta a suo giudizio di un meccanismo non funzionale all'obiettivo, proposto al solo scopo propagandistico e che presumibilmente non supererà il vaglio di legittimità costituzionale. Alla luce di tali considerazioni, potrebbe essere utile approfondire quanto effettivamente disposto dall'articolo 2, comma 84, della legge n. 191 del 2009.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e avverte che, in vista della conclusione dell'esame presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, previsto per la giornata di domani, si procederà alla votazione della proposta di osservazioni da parte del relatore, al quale cede la parola.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) coglie l'occasione per far presente al senatore Cosentino che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, si prevede che nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, il Consiglio dei ministri, può nominare uno o più commissari *ad acta* ai fini dell'adozione degli atti indicati nel piano e non realizzati da parte del Presidente della Regione, previamente nominato commissario *ad acta* per la redazione e l'attuazione del piano.

Quindi avanza e illustra una proposta di osservazioni pubblicata in allegato al resoconto, evidenziando che la legislazione vigente contempla già meccanismi – da coordinare con lo schema di decreto – di verifica e di controllo per far valere la responsabilità politica degli amministratori regionali, posti a garanzia del buon esito dei piani di rientro in materia sanitaria, come la nomina di un Commissario alla Sanità *ad acta*.

Con riferimento alla fattispecie di «grave dissesto finanziario» e alle conseguenze sulla decadenza dei direttori preposti alla gestione di enti e aziende del Servizio sanitario regionale, rileva l'esigenza di un necessario coordinamento normativo con le disposizioni di cui alla legge n. 191 del 2009 che reca la decadenza automatica. Rileva infine l'opportunità di una più attenta precisazione dei meccanismi premiali di cui al comma 3 dell'articolo 9, nonché di quelli disciplinati dai successivi articoli 10 e 11 per le azioni di contrasto all'evasione fiscale.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*), dopo aver ricordato come in passato siano state presentate numerose proposte emendative anche da parte di esponenti dell'attuale maggioranza in merito al divieto di nominare commissario *ad acta* il Presidente della Regione, fa presente come lo schema di decreto, alla luce degli orientamenti acquisiti da parte delle Regioni, appaia sostanzialmente deprivato della forza normativa iniziale, in quanto appare preminente l'esigenza di sottoporsi al controllo politico dell'elettorato.

Nel preannunciare il proprio voto contrario, sottolinea quindi l'esigenza che il provvedimento possa trovare una prima applicazione in occasione delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente di alcune Regioni.

La senatrice BASSOLI (*PD*) rileva preliminarmente come le osservazioni sullo schema di decreto legislativo, che appare di fatto superato alla luce di quanto sta emergendo nel corso dell'esame presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, non risultano particolarmente incisive, in quanto rinunciano ad una critica esplicita alla fattispecie del grave dissesto finanziario. In tal senso, ritiene che a fronte

della vigente disciplina che prevede la decadenza automatica dei direttori generali quella proposta costituisca un arretramento rispetto al regime di tutela esistente. Annuncia pertanto il voto contrario, segnalando come, pur nella convinzione dell'esigenza di individuare i meccanismi utili ad assicurare il pareggio di bilancio e a superare i dissesti finanziari, il testo non sia funzionale agli obiettivi proposti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di osservazioni formulata dal relatore.

Il presidente TOMASSINI coglie l'occasione per dare atto alle opposizioni della disponibilità offerta per la celere conclusione dell'*iter* presso la Commissione. Pur nella convinzione di un maggiore approfondimento, ritiene comunque che le osservazioni appena espresse potranno essere così poste all'attenzione della Commissione bicamerale sul federalismo fiscale.

SULLA RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE UNICA SUI DISPOSITIVI MEDICI

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 19 luglio scorso è stata consegnata la documentazione relativa alla designazione sostitutiva del componente indicato dalla Regione Campania, dottoressa Giovanna Capone, nell'ambito della ricostituenda Commissione unica sui dispositivi medici.

Non essendovi osservazioni, la Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata per domani, mercoledì 27 luglio, alle ore 15, e la seduta della Commissione, convocata per le ore 15,30 della stessa giornata, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 365

La Commissione Igiene e sanità, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premette che è auspicabile che l'istituto del cosiddetto fallimento politico, sancito all'articolo 2, previsto a carico degli amministratori regionali e locali, pur muovendosi nella condivisibile direzione di evitare che la cattiva gestione della spesa sanitaria si traduca in indebiti incrementi della pressione fiscale, sia armonizzato con quanto previsto dall'articolo 122, ultimo comma, della Costituzione;

rilevato che è altamente improbabile che si verifichino congiuntamente le tre condizioni previste dalla fattispecie del fallimento politico: immotivato adempimento in tutto o in parte all'obbligo di realizzazione del piano di rientro e agli obblighi operativi, mancato raggiungimento degli obiettivi del piano e un incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale Irpef pari al livello massimo per due esercizi consecutivi (livello massimo che, in base al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, potrebbe essere uguale al 3 per cento, per il periodo decorrente dal 2015);

osserva quanto segue:

che la legislazione vigente contempla già meccanismi – da coordinare con lo schema di decreto – di verifica e di controllo per far valere la responsabilità politica degli amministratori regionali, posti a garanzia del buon esito dei piani di rientro in materia sanitaria, come la nomina di un Commissario alla Sanità *ad acta*;

la fattispecie di «grave dissesto finanziario» determina altresì – in base all'articolo 3 dello schema – la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, nonché di quelli dell'assessorato regionale competente. La norma prevede la decadenza dei direttori summenzionati «previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto», mentre la disciplina, ivi richiamata, ossia la legge 23 dicembre 2009, n. 191, norma la decadenza automatica dei medesimi, per alcune fattispecie (mancata predisposizione del piano di rientro dal disavanzo sanitario o presentazione di un piano inadeguato); queste ultime, in parte, si sovrappongono alle ipotesi rientranti nella nozione di «grave dissesto finanziario». Occorrerebbe porre un coordinamento normativo più chiaro, nonché definire una procedura, ai fini della rimozione dei direttori in oggetto;

infine, si rileva l'opportunità che nell'attuazione sia specificato in che cosa consistano i meccanismi premiali di cui al comma 3 dell'articolo 9 dello schema – previsti, a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per le regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi, per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo – e quelli disciplinati dai successivi articoli 10 e 12 per le azioni di contrasto all'evasione fiscale.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1142

Art. 1.

1.1 Bianchi

Al comma 1, sostituire le parole da: «le professioni sanitarie» fino alla fine del comma con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nei confronti dei cittadini».

1.2 D'Ambrosio Lettieri

Al comma 1, dopo le parole: «professioni sanitarie», cancellare fino al punto e sostituire con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nell'interesse dei cittadini».

1.3 D'Ambrosio Lettieri

Al comma 1, le parole: «di cui ai commi da 2 a 6», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

SACCOMANNO

Al comma 1 sostituire le parole: «ai commi da 2 a 6» con le seguenti: «al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43».

1.5

BIANCHI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

- a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;
- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza e l'aggiornamento professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;
- d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività;
- 1-*ter*. L'esercizio delle professioni sanitarie deve svolgersi nel rispetto del principio della specifica professionalità e deve tutelare, ai sensi della presente legge, gli interessi collettivi e generali ad esso connessi nell'ordinamento italiano e ai fini dell'integrazione europea».

1.6

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;

- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza, l'aggiornamento e la formazione professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;
- d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività».

Bosone, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino, Soliani

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«2. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) e i collegi degli ostetrici sono trasformati in ordini professionali delle professioni infermieristiche e ostetriche».

1.101

Bosone, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino, Soliani

Sopprimere il comma 5.

1.7

D'Ambrosio Lettieri, Gallo, Costa

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

- «6. Sono istituiti:
 - a) l'ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie;
- b) l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».

SACCOMANNO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituito l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».

1.1000

IL RELATORE

Al comma 7 e ovunque ricorre nel testo del disegno di legge, le parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute».

1.2000

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.9

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, possono dotarsi degli statuti relativi alla loro organizzazione e predisposti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge».

1.3000

IL RELATORE

Al comma 8 e ovunque ricorre nel testo del disegno di legge, le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

IL RELATORE

Al comma 8, dopo la parola «esercita», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,».

1.0.1

D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Consulta regionale degli ordini provinciali)

- 1. In ogni capoluogo di provincia, per ciascuna professione, è costituita la "Consulta regionale degli ordini provinciali", composta da rappresentanti degli ordini professionali di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
- 2. Le consulte di cui al precedente comma hanno funzioni consultive nei confronti degli ordini provinciali e di rappresentanza nei confronti degli organi regionali.

Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di ordini)

1. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, non rientrano tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni».

Art. 2.

2.100

Bosone, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino, Soliani

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) albo della professione di ostetrico».

2.1

Fosson

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico».

Conseguentemente al comma 3 sopprimere la lettera d).

2.2

D'Ambrosio Lettieri, Gallo, Costa

Al comma 3, nell'alinea, dopo le parole: «Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie», sopprimere le seguenti: «e della prevenzione».

2.101

Bosone, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino, Soliani

Al comma 3, prima della lettera a), è inserita la seguente:

 $\ll 0a)$ albo della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica;».

Bosone, Bassoli, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino, Soliani

Al comma 3, lettera a), le parole: «di tecnico sanitario», sono sostituite dalle seguenti: «sanitaria di tecnico».

2.3

SACCOMANNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

- «3-bis. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:
- a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
 - b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario».

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere le lettere i) ed 1).

2.4

D'Ambrosio Lettieri, Gallo, Costa

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

- «3-bis. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:
- a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
 - b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario».

2.5

BIANCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- «3-bis. Presso gli ordini delle professioni delle ostetriche e degli ostetrici è istituito il seguente albo:
 - a) albo della professione di ostetrica e di ostetrico».

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Presso gli ordini delle professioni delle ostetriche e degli ostetrici è istituito il seguente albo:

a) albo della professione di ostetrica e di ostetrico».

Art. 3.

3.100

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Al comma 1, la parola: «1000» è sostituita dalla seguente: «600».

3.1

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 1, sostituire il numero: «1.000» con il seguente: «500».

3.101

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

- «1-bis. Su richiesta di ciascuna regione è istituita la consulta regionale degli ordini di cui alla presente legge. Nei rapporti con l'amministrazione regionale sono conferite alla consulta le seguenti funzioni:
- a) designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- b) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine.

Lo statuto della consulta è approvato dalla maggioranza degli ordini interessati e il consiglio direttivo è composto dai presidenti degli stessi e, per ciascuna professione, dall'eletto che ha riportato il maggior numero di voti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. La costituzione della consulta è comunicata, con il relativo statuto, alla federazione nazionale e

al Ministero della salute. Le spese di funzionamento sono a carico degli ordini territoriali interessati».

3.102

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute, sentite le rispettive federazioni nazionali e gli ordini interessati, può disporre, con proprio decreto, la modifica delle circoscrizioni, scorporando un ordine o accorpando più ordini, tenuto conto del numero degli iscritti e della sussistenza di ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico».

3.2

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni di appartenenza si faranno carico dei permessi da garantire a coloro che ricoprono i ruoli istituzionali di cui al comma 2».

3.0.100

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Attribuzioni degli organi)

- 1. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti e sottopone a quest'ultima il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la relativa approvazione.
- 2. Il consiglio direttivo elegge e revoca tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Per la revoca il consiglio delibera a maggioranza assoluta. Deliberata la revoca il consiglio, mediante nuova elezione, provvede alla sostituzione del soggetto revocato. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Il

consiglio può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio.

- 3. Al consiglio direttivo di ciascun ordine spettano le seguenti attribuzioni:
- a) compilare, tenere, aggiornare gli albi degli iscritti e pubblicarli entro il 31 marzo di ogni anno;
- b) curare l'osservanza dell'ordinamento professionale e delle disposizioni concernenti la professione;
- c) vigilare sulla conservazione del decoro e della indipendenza dell'ordine:
- d) designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- *e)* favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e professionale degli iscritti;
- f) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine;
- g) costituire una commissione conciliativa, disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 14, composta da componenti dell'ordine e da rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, con il compito di intervenire, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, ivi comprese valutazioni di spese e onorari, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- *h)* interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitari per questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, esprimendo il suo parere sulle controversie stesse;
- *i)* stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine, una tassa annuale, onnicomprensiva per tutti i servizi erogati dall'ordine.
- 4. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nelle materie di cui alla lettera *a*) è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
- 5. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nella materia di cui alla lettera *i*), chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'assemblea degli iscritti che, convocata in adunanza generale, decide a maggioranza dei presenti.
- 6. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, vigila sull'osservanza delle norme che regolano l'attività dell'ente nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione desumibili dal codice civile, con particolare riferimento all'assetto organizzativo e contabile adottato dall'ente ed al suo funzionamento. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. Negli ordini territoriali con numero di iscritti inferiore a cento le funzioni di controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio possono essere affidati ad un solo

revisore. Ai fini del contenimento dei costi, più ordini limitrofi possono eleggere un unico collegio dei revisori contabili.

7. L'assemblea degli iscritti è convocata almeno un mese prima dello svolgimento della seduta e delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3-ter.

(Commissione disciplinare)

- 1. Presso l'ordine del capoluogo di regione è istituita, per ogni albo, la commissione disciplinare che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti dei sanitari iscritti all'albo salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore.
- 2. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.
- 3. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.

Art. 3-quater.

(Elezione degli organi)

- 1. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi istituiti presso l'ordine. Il mandato dura tre anni a far data dall'insediamento.
- 2. Il consiglio direttivo è composto di tredici membri, se gli iscritti all'ordine non superano i cinquecento; di quindici se gli iscritti all'ordine superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento; di ventuno se gli iscritti all'ordine superano i mille e cinquecento.
- 3. È garantita ad ogni iscritto, in merito ai reclami o alle irregolarità relative alle operazioni di voto, la possibilità di ricorrere secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.
- 4. Il consiglio dura in carica tre anni, e le procedure per la sua rielezione devono essere attivate entro il mese di novembre dell'anno in cui il consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno un mese prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della

professione, per posta prioritaria, per *telefax* o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito *internet* dell'ordine. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

- 5. La carica di componente del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali, nonché con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche.
- 6. Nella medesima sessione in cui è eletto il consiglio direttivo, sono eletti i componenti del collegio dei revisori contabili scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili. Ogni collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente.
- 7. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 14 sono stabilite le modalità e le procedure elettorali nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
 - a) elezione a scrutinio segreto;
- b) elezione di ogni consigliere da parte di tutti gli iscritti senza distinzioni di albo di appartenenza;
- c) elezione del consiglio direttivo su base proporzionale tra liste concorrenti, con una soglia di sbarramento al 10 per cento o con premio di maggioranza, tenendo conto delle diversità degli ordini, al fine di garantire la governabilità dell'ente;
- d) presentazione della lista, ai fini della sua ammissibilità, da un numero di iscritti triplo rispetto a quelli da eleggere e previsione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, che sono tratti dagli albi di appartenenza;
- e) individuare gli eletti, per ciascuna lista, a partire da quella che ha ricevuto il maggior numero di voti, procedendo in ordine decrescente a partire da coloro che appartengono agli albi con il maggior numero di iscritti, assicurando comunque la presenza nel consiglio di almeno un iscritto per ogni albo;
- f) eleggibilità di tutti gli iscritti nel caso in cui non venga presentata alcuna lista;
- g) possibilità di effettuare le operazioni di voto, da svolgersi nell'arco di tre giorni consecutivi dei quali uno festivo, anche mediante voto elettronico certificato, con possibilità di istituire seggi decentrati. La votazione è valida quando abbia partecipato almeno un decimo degli iscritti;
- *h*) assicurare da parte dell'ordine la tempestiva informazione circa le liste;
- *i)* riconoscimento dell'elettorato, attivo e passivo, agli iscritti in regola con i contributi;
- *l)* possibilità dell'esercizio del voto per corrispondenza per le elezioni degli ordini interprovinciali, regionali, interregionali e nazionali.

8. Il ricorso avverso i risultati delle elezioni è presentato alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide entro tre mesi.

Art. 3-quinquies.

(Scioglimento del consiglio direttivo)

- 1. I consigli direttivi possono essere sciolti, previa diffida, qualora non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale delle rispettive federazioni nazionali, che deve deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di inerzia da parte del consiglio nazionale provvede d'ufficio il Ministro della salute sentito il comitato centrale delle relative federazioni.
- 2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentita la rispettiva federazione nazionale. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro della salute reputi necessaria tenuto conto della specificità della situazione.
- 3. Entro tre mesi dallo scioglimento del consiglio direttivo si procede alle nuove elezioni.

Art. 3-sexies.

(Rapporti tra ordini e pubbliche amministrazioni ai fini disciplinari)

- 1. Gli iscritti all'albo che siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono soggetti alle specifiche disposizioni del codice deontologico emanato dalle federazioni, previa approvazione del Ministero della salute, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro.
- 2. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 3 sono soppressi i commi 3 e 4;
- b) l'articolo 4 è soppresso;
- c) all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera h);
- d) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina:

- a) la costituzione e il funzionamento della commissione conciliativa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, lettera g) della presente legge;
- b) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare di cui all'articolo 3-ter:
- c) le modalità di elezione degli organi collegiali degli ordini nel rispetto dei criteri di cui al comma 7 dell'articolo 3-quater;
 - d) l'organizzazione degli ordini a livello territoriale;
- *e)* le condizioni per la tenuta degli albi, per l'iscrizione agli stessi, l'equivalenza dei titoli ai fini dell'iscrizione nonché la cancellazione dagli albi».

Art. 4.

4.1

D'Ambrosio Lettieri

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

(Commissione disciplinare)

- «1. Il potere disciplinare nei confronti degli iscritti agli ordini delle professioni sanitarie è esercitato, per ciascuna professione, da una commissione unica regionale, istituita presso l'ordine di ciascun capoluogo di regione.
- 2. Ogni commissione ha competenza disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi degli ordini della regione.
 - 3. Ciascuna commissione è composta da:
- a) un membro titolare, che rivesta il ruolo di presidente di ordine provinciale, appartenente alla medesima professione, con funzioni di presidente della commissione;
- *b)* quattro membri titolari, appartenenti alla medesima professione, che non siano iscritti allo stesso albo del sanitario sottoposto a procedimento disciplinare;
- c) quattro membri supplenti, appartenenti alla medesima professione, iscritti in albi diversi rispetto a quelli dei membri di cui alla lettera b) del presente comma, che subentrano nel caso in cui il titolare sia iscritto allo stesso albo del sanitario sottoposto a procedimento disciplinare.

- 4. Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo sono poste a carico degli ordini in rapporto al numero degli iscritti.
- 5. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, fatte salve le competenze delle federazioni nazionali».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore».
 - b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- «1-bis. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.
- 1-ter. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.»
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore».
 - b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.

1-ter. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature».

4.2

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 2 sopprimere le parole: «che sono anche dipendenti di una pubblica amministrazione» e le parole: «previo nulla osta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro».

4.3

BIANCHI

Al comma 2, dopo la parola: «anche» inserire le seguenti: «soggetti privati e».

BIANCHI

Al comma 2, sopprimere le parole: «previo nulla osta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

4.102

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene».

Art. 5.

5.100

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 5.

(Organi delle federazioni nazionali)

- 1. Gli ordini di cui alla presente legge sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.
 - 2. Sono organi delle federazioni nazionali:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio nazionale;
 - c) il comitato centrale;
 - d) il collegio dei revisori contabili.

Art.5-bis.

(Consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi ordini e commissioni di albo e dai membri eletti di cui al comma 2.

- Spetta al consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva federazione su proposta del comitato centrale.
- 3. Il consiglio nazionale, su proposta del comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della federazione.
- 4. Il consiglio nazionale elegge il collegio dei revisori contabili, avente la medesima composizione e funzioni dei collegi operanti presso gli ordini.

Art.5-ter.

(Comitato centrale)

- 1. Le federazioni sono dirette da un comitato centrale, che dura in carica tre anni, ed è composto da sette membri se gli iscritti ai rispettivi ordini non superano le 50.000 unità, da tredici membri se superano le 50.000 unità.
- 2. I comitati centrali sono eletti dal consiglio nazionale entro i primi sei mesi dell'anno successivo alla elezione dei presidenti e consigli degli ordini professionali tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Ciascun ordine dispone di un voto per ogni 100 iscritti e frazione di 100 iscritti al rispettivo albo.
- 3. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi tenuti dagli ordini.
- 4. Ogni comitato centrale elegge fra i propri componenti un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Con il voto della maggioranza dei suoi componenti, il comitato centrale può revocare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero comitato.
- 5. Presso la federazione è istituita una commissione per gli albi dai quali non risultino eletti almeno due iscritti nel comitato centrale. La commissione è composta da tre membri eletti dai consiglieri degli ordini appartenenti all'albo secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 14. Il comitato centrale convoca la commissione che esprime pareri vincolanti circa le determinazioni che interessano solo gli iscritti all'albo, ed obbligatori per tutte le altre questioni che, a giudizio della commissione, abbiano ricadute sulla professione medesima.
 - 6. Al comitato centrale spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresentare la categoria a livello nazionale;
- b) vigilare, a livello nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- c) vigilare sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento professionale;
 - d) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi ordini;

- *e)* promuovere e favorire, a livello nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e professionale degli iscritti;
- f) designare i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale;
- g) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli ordini:
- *h*) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini;
- *i)* emanare il codice deontologico, previa consultazione con gli ordini, al fine di assicurare il corretto esercizio della professione nell'interesse della collettività e a presidio del decoro e prestigio della professione medesima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;
- *l)* esercitare la funzione disciplinare nei confronti dei consiglieri degli ordini;
 - m) garantire l'amministrazione della federazione nazionale;
- *n*) concorrere alla determinazione degli *standard* qualitativi propri delle prestazioni professionali;
- o) garantire una corretta informazione circa le modalità di esercizio della professione.
- 7. Contro i provvedimenti adottati ai sensi della lettera *h*) del comma 6 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 5-quater.

(Presidente della federazione nazionale)

1. Il presidente ha la rappresentanza della federazione di cui convoca e presiede il comitato centrale ed il consiglio nazionale; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

Art. 5-quinquies.

(Scioglimento del comitato centrale)

- 1. I comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale che delibera a maggioranza assoluta.
- 2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'ordine della provincia. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro della salute reputi necessaria tenuto conto delle specificità della situazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede alle nuove elezioni.

Art. 5-sexies.

(Principi degli statuti)

- 1. Gli statuti e i regolamenti degli ordini e delle federazioni si attengono al rispetto dei principi costituzionali, e ai seguenti principi:
 - a) democraticità;
- b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, politici o relativi ad altra condizione personale o sociale;
- c) individuazione di meccanismi che garantiscano la reale partecipazione alla vita dell'ordine delle professioni meno rappresentate nel consiglio direttivo;
 - d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;
- *e)* trasparenza delle azioni intraprese sia verso gli iscritti che verso l'esterno, chiunque ne sia il destinatario e sia che si tratti di azioni intraprese d'ufficio che ad impulso di parte;
- f) leale collaborazione con lo Stato, gli altri enti pubblici e con i cittadini:
- g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione amministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine preveda una funzione di livello dirigenziale.

Conseguentemente:

- a) l'articolo 6 è soppresso;
- b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e delle federazioni»
- c) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
- *«b-bis*) le modalità di elezione dei membri della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 5-*ter*».

5.1

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le amministrazioni di appartenenza si faranno carico dei permessi da garantire a coloro che ricoprono i ruoli istituzionali di cui al comma 2».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sopprimere le parole: «previa diffida»;
- b) al quarto periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonché ogni altra funzione che il Ministro della salute reputi necessaria tenuto conto delle specificità della situazione».

5.2

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «iscritti nell'ordine territoriale» con le parole: «iscritti ad uno degli ordini».

5.3

BIANCHI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «iscritti nell'ordine territoriale» con le parole: «iscritti ad uno degli ordini».

Art. 6.

6.1

BIANCHI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «Stato e» inserire le seguenti: «, le istituzioni comunitarie, l'ordinamento dell'Unione europea, i cittadini».

6.2

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere le seguenti:

«*n-bis*) determinazione dei compensi per i componenti degli organi di amministrazione e controllo;

n-ter) disciplina delle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, con riferimento alla procedura della nomina dei componenti, alle modalità di costituzione e di funzionamento nonché ai sistemi di riparto delle spese di funzionamento».

6.100

Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino, Soliani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli statuti stabiliscono infine le modalità cui devono attenersi tutti gli ordini provinciali nella predisposizione di siti informatici, attraverso i quali sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle proprie attività, alle attività formative, all'elenco degli iscritti, nonchè alle sanzioni disciplinari applicate agli iscritti nel corso della loro attività lavorativa».

6.3

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli statuti di cui al presente articolo sono adottati anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221».

Art. 7.

7.1

D'Ambrosio Lettieri

Ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 sostituire la parola: «facoltà» con la seguente: «diritto».

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 3 dopo la parola: «abilitante» aggiungere le parole: «o titolo equipollente».

7.3

BIANCHI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o titolo equipollente».

7.100

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 5, dopo le parole: «26 settembre 1994, n. 746», aggiungere le seguenti: «che ne fissa le relative competenze professionali,».

7.4

D'Ambrosio Lettieri, Gallo, Costa

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al 2° rigo, dopo le parole: «di cui al comma 6», aggiungere le seguenti: «lettera a),»;
- b) alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: "Hanno altresì facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6, lettera b) dell'articolo 1 i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante".».

7.5 Calabrò

Al comma 6, dopo le parole: «cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare», aggiungere le seguenti: «, utilizzate per circolazione extracorporea, per emodinamica e per ecocardiografia,».

7.101

D'Ambrosio Lettieri

Alla fine del comma 6, inserire il seguente periodo: «L'esercizio professionale degli iscritti agli albi di cui al comma 6 dell'articolo 1 della presente legge è relativo alle competenze previste dai decreti ministeriali sopra citati, nel rispetto delle competenze già previste dalla legge per le categorie professionali della dirigenza medica e sanitaria di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.».

7.6 SACCOMANNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6-bis dell'articolo l i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante».

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere le parole da: «i tecnici della prevenzione» fino a «17 gennaio 1997, n. 69».

7.7 SACCOMANNO

Al comma 7, dopo le parole: «equipollenti a quelli di cui ai commi 2, 3 e 4» aggiungere le seguenti: «, nonché gli operatori sanitari non laureati che esercitano professioni sanitarie, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e per i quali le regioni, in armonia con gli obiet-

tivi di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, promuovono il riconoscimento dell'equivalenza.».

7.8

SACCOMANNO

Al comma 7 sostituire le parole: «2, 3, e 4» con le seguenti: «2, 3, 4, 5 e 6».

7.9

D'Ambrosio Lettieri, Gallo, Costa

Al comma 7, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» *con le seguenti:* «commi 2, 3, 4, 5 e 6».

7.10

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 10, sopprimere le parole: «Fatte salve le deroghe previste da norme speciali».

7.11

BIANCHI

Al comma 10, sopprimere le parole: «Fatte salve le deroghe previste da norme speciali».

7.102

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Al comma 10 sopprimere le parole: «Fatte salve le deroghe previste da norme speciali».

Vicari

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'iscrizione all'albo costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.».

Art. 8.

8.1

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 1 sostituire la parola: «equivalenti» con la parola: «equipollenti».

8.2

BIANCHI

Al comma 1, sostituire la parola: «equivalenti» con la parola: «equipollenti».

Art. 10.

10.1

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 1 sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1» con le parole: «Fermo restando il contenuto dell'articolo 1 della presente legge e quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

10.2

BIANCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1» con le parole: «Fermo restando il contenuto dell'articolo

1 della presente legge e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

10.100

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) la decisione di costituirsi in ordine autonomo sia approvata dalla maggioranza degli iscritti all'albo della professione».

10.3

D'Ambrosio Lettieri

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «parere» aggiungere: «favorevole».

-

10.4

BIANCHI

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «favorevole».

10.101

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «favorevole».

10.102

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Ministro della salute, previa verifica della sussistenza delle stesse, avvia la proce-

dura per l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, del regolamento che dispone la costituzione del nuovo ordine».

10.1000

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

10.103

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono fatti salvi i diritti degli iscritti agli albi dell'ordine di cui faceva parte la professione che si costituisce in ordine autonomo, che continuano ad operare nell'ambito dell'ordine originario».

Art. 11.

11.100

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. L'esercizio delle funzioni dei professionisti sanitari di cui alla legge n. 43 del 1º febbraio 2006 avviene nei limiti e nel rispetto delle competenze già previste dalle rispettive leggi professionali per le categorie della dirigenza medica e sanitaria di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484».

11.0.1

D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000."».

11.0.2

D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

- 1. All'articolo 32, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:
- "b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero un'anzianità di servizio di dieci anni presso farmacie di amministrazioni pubbliche, ivi comprese le farmacie comunali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattico sperimentali";».

11.0.3

D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Aggiornamento professionale e verifica)

- 1. Gli ordini di cui alla presente legge e gli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, hanno il compito di curare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, verificando il rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte degli iscritti all'albo, anche secondo le indicazioni contenute negli statuti di cui all'articolo 6.
- 2. Gli ordini controllano il rispetto, da parte degli iscritti all'albo, degli *standard* di qualità della prestazione professionale, fissati dalla Commissione di cui all'articolo 15-bis della presente legge e secondo le procedure di verifica stabilite dalla stessa Commissione».

11.0.100

Bassoli, Bosone, Biondelli, Chiaromonte, Cosentino, Ignazio Marino, Soliani

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Gli ordini delle professioni sanitarie di cui alla presente legge sono tenuti all'aggiornamento e alla formazione professionale dei propri iscritti in misura non inferiore a cinquanta ore annue».

Art. 12.

12.1000

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «Ministro della giustizia», inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

DE LILLO

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'individuazione delle suddette associazioni maggiormente rappresentative di ciascun albo è operata in conformità al decreto del Ministero della salute del 19 giugno 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006».

Art. 13.

13.1000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole «politiche sociali», inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

13.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli ordini,», inserire le seguenti: «di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 1,».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino all'elezione dei consigli direttivi, restano in carica gli organi dei collegi degli infermieri professionali e delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI), dei collegi delle ostetriche e dei collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché quelli delle relative federazioni nazionali che assumono, rispettivamente la denominazione di consiglio direttivo dell'ordine professionale o comitato centrale della federazione nazionale».

SACCOMANNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la professione di assistente sanitario confluisce ad ogni effetto nell'ordine di cui all'articolo 1, comma 6-bis».

13.3

D'Ambrosio Lettieri, Gallo, Costa

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 la professione di assistente sanitario confluisce a ogni effetto nell'ordine professionale di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b).».

13.100

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della salute, con funzioni di presidente, due designati dall'assessorato regionale alla sanità competente per territorio e due rappresentanti della professione indicati dalle associazioni professionali».

13.4

D'Ambrosio Lettieri, Gallo, Costa

Al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli ordini di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, i rappresentanti sono indicati dalle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative».

SACCOMANNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli ordini di cui all'articolo 1, commi 4, 6 e 6-bis i rappresentanti sono indicati dalle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative».

13.6

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica per il mandato in corso al fine dell'adeguamento alle disposizioni della presente legge».

13.7

BIANCHI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica per il mandato in corso al fine dell'adeguamento alle disposizioni della presente legge».

13.101

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale».

13.0.100

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Commissione per l'amministrazione temporanea delle federazioni)

- 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute nomina con proprio decreto e per ciascuna delle categorie professionali di cui alla presente legge, una commissione straordinaria composta di cinque membri scelti fra gli esercenti la professione, con l'incarico di amministrare le federazioni nazionali e di indire le elezioni per la composizione dei comitati centrali. Tali elezioni hanno luogo non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14.
- 2. Per le professioni già costituite in federazioni, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale».

Art. 14.

14.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Regolamento di esecuzione)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina esclusivamente i profili attienti all'organizzazione degli ordini e degli albi, nonché i profili attinenti alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221».

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Regolamento di esecuzione)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina esclusivamente i profili attienti all'organizzazione degli ordini e degli albi.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221».

14.1000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo», inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

14.0.1

D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)

- 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, sopprimere le parole: "al decimo degli iscritti e, comunque,".
- 2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, sostituire le parole: "in

tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.", con le parole: "di domenica, con prosecuzione fino alle ore 15 del lunedì immediatamente successivo".

- 3. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "quattro".
- 4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 la parola: "triennio" è sostituita dalla parola: "quadriennio".
- 5. All'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 sostituire la parola: "in" con le parole: "fino al".
- 6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le parole: "e una busta" sono eliminate.
- 7. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le parole: "e la busta" sono sostituite con le parole: "opportunamente ripiegata in modo che il suo contenuto non sia visibile".
- 8. Al punto 3, dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, sostituire la parola: "uno" con le parole: "un giorno".
- 9. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"Al professionista iscritto all'albo può essere applicata la sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 5.000,00, anche in aggiunta rispetto alle sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

Alla sanzione di cui al precedente comma non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Art. 15.

15.0.1

D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Commissione per la qualità delle prestazioni professionali)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è costituita una "Commissione per la qualità delle prestazioni professionali", presieduta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, composta da:

- *a)* un rappresentante per ciascuna federazione nazionale delle professioni di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con qualifica di dirigente.
- 2. La Commissione di cui al precedente comma fissa gli *standard* di qualità delle prestazioni professionali e individua le procedure per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti di qualità».

Art. 16.

16.100

SACCOMANNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. – (*Vigilanza del Ministro della salute*). – 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi."».

Art. 17.

17.1000

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la gestione provvisoria di cui all'articolo 13,».

17.0.1

D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare)

- 1. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
- 2. Ferma restando la procedura di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le funzioni prima spettanti ai presidenti e ai consigli direttivi degli ordini sono esercitate rispettivamente dai presidenti delle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge e dalla commissione stessa».

17.0.100/1

SACCOMANNO

All'emendamento 17.0.100, nel capoverso 3-bis, sostituire le parole: «alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103», con le seguenti: «alle professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione, alla professione sanitaria ostetrica ed equipollenti».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «tecnici sanitari di radiologia medica», con le seguenti: «professioni sanitarie».

17.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Riscatto anni di studio tecnici sanitari di radiologia medica)

All'articolo 8, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico

di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore"».

G/0/1142/1/12

DE LILLO

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1142, recante istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;

premesso che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 (ratificato dalla legge n. 561 del 1956) ha istituito gli Ordini professionali, tra i quali l'ordine dei medici-chirurghi;

considerato che con la legge n. 409 del 1985 si è provveduto a istituire l'Albo professionale dei medici odontoiatri presso ciascun Ordine dei medici chirurghi, in accordo con i processi che si andavano profilando in ambito comunitario volti a configurare un'identità autonoma della professione odontoiatrica rispetto a quella medica;

posto che è in atto un processo volto a realizzare la piena autonomia dei rappresentanti dell'odontoiatria in seno agli organi e alle strutture dell'ordine dei medici-chirurghi ed odontoiatri;

tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare e di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e dell'Albo degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine dei medici-chirurghi ed odonoiatri e della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi ed odontoiatri al presidente dell'Albo con maggior numero degli iscritti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una specifica iniziativa legislativa di riforma della citata legge n. 409 del 1985, volta ad assicurare la completa autonomia tra la componente medica e quella odontoiatrica.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Martedì 26 luglio 2011

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente D'ALÌ

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10.

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO ATLANTE 2000 PER L'ILLUSTRAZIONE DI UN PROGETTO DI TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE E URBANO

Plenaria

287^a Seduta

Presidenza del Presidente D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus, accompagnato dalla dottoressa Ilaria Catastini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto

conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti di Ecopneus

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 luglio scorso.

L'ingegner CORBETTA illustra il sistema nazionale di gestione degli pneumatici fuori uso che entrerà in vigore dal prossimo 7 settembre, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, che ha dato attuazione all'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tale contesto, ECOPNEUS, società senza fine di lucro costituita dai sei principali produttori di pneumatici operanti in Italia, ha il compito di verificare il recupero degli pneumatici usati nella percentuale del 25 per cento entro il 2011, dell'ottanta per cento entro il 2012 e del 100 per cento entro il 2013. Il sistema è fondato sul principio della responsabilità estesa del produttore su tutto il territorio nazionale ed è previsto un contributo ambientale, da versare per la copertura dei soli costi di gestione del sistema stesso, che potrà essere potenzialmente utilizzato anche per gli interventi di bonifica degli *stock* storici di pneumatici esistenti. Illustra poi il flusso del contributo ambientale che, riscosso dai rivenditori di pneumatici, confluisce infine al Ministero dell'ambiente. Procede quindi descrivendo le caratteristiche della rete di ECOPNEUS operante sul territorio nazionale soffermandosi sulle prospettive attese per la filiera in termini occupazionali e di capitale investito. Per quanto concerne i profili strettamente ambientali ECOPNEUS ha realizzato, in collaborazione con Legambiente, una ricerca che evidenzia che alcune Regioni del Sud Italia presentano criticità significative a causa dello smaltimento illegale degli pneumatici fuori uso. I danni per lo Stato ed i cittadini sono pertanto rilevanti e l'avvio del nuovo sistema consentirà vantaggi notevoli poiché porrà un freno all'abbandono indiscriminato di tali rifiuti nell'ambiente e svolgerà un'azione di sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle applicazioni che impiegano i prodotti del riciclo degli pneumatici.

La senatrice MAZZUCONI (PD) chiede quali siano le stime relative allo *stock* storico di pneumatici presente sul territorio nazionale e quali siano gli interventi che ECOPNEUS intende porre in essere per farvi fronte. Chiede inoltre chiarimenti sulle criticità che interessano le Regioni meridionali del Paese.

Il senatore DELLA SETA (PD) chiede quali siano le ragioni del ritardo italiano nel recupero e nello smaltimento degli pneumatici e se esistano analisi comparative, rispetto alle principali realtà europee, con particolare riferimento al riciclo degli pneumatici. Chiede infine se, analogamente a quanto accade in altri settori del recupero e del riciclo dei rifiuti, la normativa europea preveda forme di liberalizzazione che consentano l'ingresso sul mercato del riciclo dei pneumatici di altri soggetti imprenditoriali.

Il senatore CORONELLA (*PdL*) chiede chiarimenti sugli assetti organizzativi e funzionali di ECOPNEUS e sulle modalità di svolgimento delle gare per l'individuazione dei fornitori di servizi da parte di ECOPNEUS.

Il presidente D'ALÌ chiede chiarimenti sul contributo ambientale e su come ECOPNEUS intende intervenire sullo *stock* di pneumatici già esistente, per il quale non riceve alcun corrispettivo. Chiede infine chiarimenti sulle cause del ritardo con cui è stato affrontato il problema dello smaltimento di questa tipologia di rifiuti.

L'ingegner CORBETTA fa presente che sul territorio nazionale sono stati censiti circa 1.100 siti di stoccaggio degli pneumatici fuori uso per un totale di 2 milioni di tonnellate. L'obiettivo principale di ECOPNEUS rimane tuttavia quello di evitare l'abbandono indiscriminato di nuovi rifiuti. Pertanto, il finanziamento del recupero e dello smaltimento dello stock esistente può essere eventualmente effettuato soltanto attraverso i fondi che si renderanno reperibili con l'accantonamento, nella misura del 70 per cento, degli utili che nel corso degli anni verranno conseguiti. La situazione relativa allo stock di pneumatici fuori uso appare più critica nel Sud Italia anche perché gli stock presenti al Nord sono spesso nascosti da capannoni che ne rendono impossibile la rilevazione aerea. Ritiene poi che i motivi del ritardo accumulato dall'Italia nello smaltimento degli pneumatici fuori uso sia sostanzialmente imputabile al fatto che tale tipologia di rifiuto, se abbandonato, non produce inquinamento chimico, a meno che non venga bruciato. È in fase di progettazione uno studio da commissionare ad una rinomata Università italiana sul bilancio energetico del recupero degli pneumatici usati. Per quanto concerne l'ingresso di nuovi soggetti imprenditoriali nel settore, non esiste un'esclusiva per legge in favore di ECOPNEUS, altri soggetti imprenditoriali sono già pronti ad entrare su questo mercato. Fa infine presente che le procedure di selezione dei fornitori di servizi di ECOPNEUS sono notevolmente velocizzate dall'impiego degli strumenti tecnologici di informazione e telecomunicazione.

Il presidente D'ALÌ ringrazia l'ingegner Corbetta per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 384)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dell'Atto di Governo in titolo, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 20 luglio scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione.

Il senatore LEONI (LNP), in qualità di relatore, propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente D'ALÌ avverte che si passerà alla votazione del mandato al Relatore a redigere un parere favorevole.

Il senatore DELLA SETA (PD) annuncia che il suo Gruppo non parteciperà alla votazione giudicando inaccettabile la scelta compiuta dal Governo in questi anni di ridurre drasticamente gli stanziamenti per le aree protette.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al Relatore a redigere un parere favorevole.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 E DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2011

Il presidente D'ALÌ avverte che le sedute della Commissione già previste per mercoledì 27 luglio 2011 alle ore 15,40 e per giovedì 28 luglio 2011 alle ore 8,50 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Martedì 26 luglio 2011

Sottocommissione per i pareri (fase discendente) 30^a Seduta

Presidenza della Presidente LICASTRO SCARDINO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10.

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali (n. 380): osservazioni favorevoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria 94° Seduta

Presidenza del Presidente ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data odierna, la senatrice Dorina Bianchi entra a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Paolo Barelli.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato BELTRANDI (*PD*), traendo spunto dalle recenti dichiarazioni del consigliere Rizzo Nervo in materia di responsabilità civile dei giornalisti, sottolinea il rischio tuttora esistente per le sorti del giornalismo d'inchiesta e ipotizza l'acquisizione di informazioni più precise da parte della RAI.

Assicurando che si provvederà in merito, il PRESIDENTE ricorda altresì il testo del documento da lui predisposto in merito alla discussione sull'Atto di indirizzo oggi all'ordine del giorno e già trasmesso a tutti i colleghi, che sarà allegato al resoconto della seduta odierna.

Con riferimento al documento predisposto dal Presidente e ai riferimenti in esso contenuti alle interpretazioni e al ruolo del giornalismo nel servizio pubblico con l'auspicio del raggiungimento di una posizione unanime, il senatore PARDI (*IdV*) evidenzia la scomparsa nel frattempo dal servizio pubblico di alcuni dei principali protagonisti cui il testo dell'Atto di indirizzo faceva implicito riferimento. (*Commenti del deputato DE ANGELIS (PdL) e del senatore BUTTI (PdL)*). Anche in relazione alla permanenza poi del problema della tutela legale, tali questioni andrebbero discusse preliminarmente all'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

In relazione alla questione delle «guarentigie» legali in RAI, il senatore LAURO (*PdL*) propone di avviare preliminarmente un'analisi comparata della situazione dei giornalisti nelle televisioni di servizio pubblico dei diversi Paesi europei.

Secondo il deputato LANDOLFI (*PdL*) la libertà del giornalista non può significare in ogni caso il diritto all'impunità rispetto a temi trattati e affermazioni rese.

Il senatore MORRI (*PD*) sottolinea come al momento non si conoscano neanche i palinsesti della RAI per la prossima stagione, in merito ai quali peraltro si stanno invece vendendo gli spazi pubblicitari: sarebbe pertanto necessario un chiarimento al riguardo in Commissione. Il Gruppo PD valuta poi le riflessioni contenute nel documento del Presidente degne di approfondimento da parte della Commissione nel suo complesso.

Il PRESIDENTE ricorda come questo confronto vada svolto in modo sintetico, onde evitare che diventi l'ordine del giorno della seduta odierna.

Considerando come le prime convocazioni della Commissione su questo argomento risalgano al mese di gennaio, il deputato LAINATI (*PdL*) considera che, essendo il tema della garanzia del pluralismo nel servizio pubblico sicuramente attuale, appare incongruo riaprire il dibattito sull'opportunità di farne oggetto di una nuova specifica regolamentazione. Pertanto su tale questione nessun componente della maggioranza prenderà la parola.

Il PRESIDENTE sottolinea come il dibattito sia riferito esclusivamente all'ipotesi di cercare di raggiungere l'unanimità sul documento da approvare.

A fronte di quanto sta accadendo all'interno del servizio pubblico, secondo il senatore VITA (PD) sarebbe necessario domandarsi se il docu-

mento in discussione sia ancora attuale e necessario, data la sua corrispondenza ad un certo contesto e a determinati protagonisti dei programmi televisivi. Sarebbe forse opportuno quindi non procedere all'esame degli emendamenti, invitando il relatore a una riflessione.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritiene meritevole di approfondimento il documento del Presidente, considerando che nel lungo tempo trascorso dall'inizio dei lavori si sono peraltro verificati eventi non di poco conto. Il testo del senatore Butti andrebbe infatti riconsiderato, per quel che riguarda il settore dell'informazione, a partire dalla sua impostazione.

Su richiesta del deputato DE ANGELIS (*PdL*), il PRESIDENTE ricorda come l'Ufficio di Presidenza aveva stabilito che in apertura della seduta odierna si sarebbe svolto un confronto sul documento in oggetto.

In ogni caso, il deputato DE ANGELIS (*PdL*) ritiene che un atto di indirizzo, non contenendo nomi e cognomi, prescinda del tutto dalla contingenza.

Sottolineando come a tutt'oggi non è noto se il problema della tutela legale sia risolto o meno, per cui non è dato di conoscere neanche la sussistenza di alcuni programmi nel futuro palinsesto della RAI, il deputato PELUFFO (PD) ritiene assolutamente necessaria una discussione preliminare sul documento del Presidente, soprattutto considerando quanto accaduto nel frattempo all'interno della società concessionaria.

Il senatore MORRI (PD) ribadisce come la volontà dell'opposizione di discutere un documento predisposto dal Presidente della Commissione non possa essere ignorata dai membri della maggioranza. Questa scorrettezza politica nei confronti del ruolo del Presidente non si è mai verificata. È superficiale valutare di parte le riflessioni di un Presidente, considerando come l'opposizione disponga di ben altri strumenti per contrastare un Atto di indirizzo cui è effettivamente del tutto contraria.

Il PRESIDENTE sottolinea come il tempo intercorso durante l'*iter* dell'Atto di indirizzo sia stato impegnato nel difficile lavoro di esame delle delibere concernenti le elezioni amministrative e i *referendum*. Ribadisce nuovamente poi come la discussione sul proprio documento fosse stata decisa in sede di Ufficio di Presidenza, senza obiezioni.

Il senatore BUTTI (*PdL*) evidenzia come al testo base dell'Atto di indirizzo abbia proposto, in qualità di relatore, modifiche sostanziali, alcune delle quali sollecitate da alcune argomentazioni dello stesso Presidente. Nonostante ciò, l'opposizione ha presentato moltissimi emendamenti e subemendamenti. L'Atto di indirizzo sul pluralismo non può essere contestualizzato più volte : considerando come gli approfondimenti vadano avanti da vari mesi, la discussione generale sia finita e siano stati

presentati emendamenti e subemendamenti, è possibile procedere con le votazioni, anche per rendere più produttiva l'attività della Commissione. Probabilmente il centro sinistra vuole impedirlo, ma un Presidente di garanzia, che ha dato assicurazioni circa l'inesistenza di atteggiamenti dilatori, deve garantire anche la maggioranza. Il documento predisposto dal Presidente appare tardivo rispetto alla fase della discussione, anche in relazione agli accordi raggiunti. L'agenda dei lavori è stata ridefinita più volte, anche attraverso una grande disponibilità dimostrata dalla maggioranza per consentire l'approvazione delle delibere concernenti elezioni amministrative e referendum, benchè non ne condividesse i contenuti. Occorre a questo punto chiedersi se il Presidente della Commissione sia ancora di garanzia, se lo sia anche nei riguardi della maggioranza e se si vuole arrivare effettivamente al momento del voto, oppure continuare a forzare le situazioni. Di eventuali simili forzature sarebbe infatti necessario alla fine dare comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Secondo il PRESIDENTE le accuse di scarsa produttività del lavoro della Commissione sono assolutamente ingiuste, anche con riferimento all'Atto di indirizzo sul pluralismo, sul quale è stato profuso un impegno gravoso e prolungato, che non può certo misurarsi attraverso il numero di votazioni effettuate o la velocità dell'*iter* di approvazione. Peraltro, delle intese raggiunte nel corso dell'esame si è dato ampio riconoscimento al relatore. (*Commenti del senatore BUTTI (PdL)*).

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Seguito dell'esame di schemi di risoluzione e rinvio)

Il PRESIDENTE riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio 2011.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, ricorda la necessità di definire la questione di ammissibilità sollevata in merito ad alcune parti del testo predisposto dal relatore, a seguito della quale erano state proposte delle modifiche. La riformulazione della disposizione 16 supera il dubbio di inammissibilità, pur non essendo il nuovo testo del tutto soddisfacente, ma per ragioni che a questo punto sono al confine con il merito e che sarebbe una forzatura invocare ai fini di una valutazione, quella di ammissibilità, che deve poggiare invece su criteri di natura prettamente giuridica. L'utilizzo di espressioni di carattere ancor più generale, con riferimento alla programmazione, sarebbe stato preferibile in quanto le indicazioni specifiche rischiano, nel caso in cui la RAI decidesse di sperimentare la novità, per ciò stesso di diventare prescrittive a livello gestionale, invadendo un ambito che appartiene solo all'Azienda. Ritiene comunque che la presenza, nella disposizione 16, di un'espressione verbale che costituisce un invito e quindi rappresenta una clausola di salvaguardia,

unitamente all'eliminazione di parti dal sapore più propriamente operativo, consentano di sciogliere in senso positivo la questione di ammissibilità. Esprime poi la convinzione che la riformulazione proposta attraverso l'emendamento 16.9 possa valere a chiarire l'interpretazione del testo, la cui ratio è la ricerca di un arricchimento dei programmi di informazione perseguito in modo graduale e cauto, tenendo ben presente, a salvaguardia dell'Azienda concessionaria del servizio pubblico, che un palinsesto è qualcosa di dinamico dipendente anche dal posizionamento della concorrenza, che la sopravvivenza delle reti generaliste passa per una chiara connotazione identitaria, che il pubblico non resta compatto su una rete quando cambia la programmazione e che, infine, l'identità delle risorse può intendersi solo dal punto di vista economico: tali concetti risultano, peraltro, ben argomentati nel documento Adrai del 15 marzo scorso diffuso a tutti i Commissari.

Il Presidente rileva inoltre che, per quanto riguarda la disposizione 20, pur ritenendo soddisfacente la proposta di modifica ai fini della questione di ammissibilità, la parte relativa ai «commentatori indicati dal direttore» si presenta in contraddizione con il contenuto della disposizione 2, la quale disciplina una fattispecie sostanzialmente identica e quindi le due formulazioni dovrebbero essere uniformate, in un senso o nell'altro.

Passando ai subemendamenti, precisa che, poiché l'emendamento 16.9 del relatore è interamente sostitutivo del testo, i subemendamenti soppressivi non saranno posti ai voti, dovendosi votare il mantenimento del testo: essi equivalgono pertanto a una dichiarazione di voto contrario, per cui sarebbe opportuno ritirarli. In relazione ai subemendamenti soppressivi dell'emendamento 20.6, chiarisce poi che farebbero sopravvivere, qualora approvati, la questione di ammissibilità posta per il punto 20, quindi equivalgono sostanzialmente a proposte soppressive della disposizione 20, che peraltro sono state già presentate da diversi Gruppi: anch'essi andrebbero pertanto ritirati.

Il Presidente rinvia infine il seguito della discussione alla prossima seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato LAINATI (*PdL*) ritiene offensive le parole precedentemente pronunciate dal senatore Morri che, avendo egli espresso in sede di Ufficio di Presidenza apprezzamento per il contenuto del documento predisposto dal Presidente, denotano un'interpretazione erronea di quanto dichiarato. Sottolinea peraltro come la grande mole di lavoro sostenuta dalla Commissione sia proprio stata costantemente rivolta a garantire il pluralismo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

ALLEGATO

TESTO DEL DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL PRESIDENTE ZAVOLI SULL'ATTO DI INDIRIZZO NELL'INFORMAZIONE E NEI PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO

I tre Seminari dedicati, nel novembre dell'anno scorso, al Servizio pubblico radiotelevisivo avrebbero dovuto essere, a mio avviso, la premessa del documento (l'Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione) cui stiamo ritornando, dopo essere stati interrotti più volte da ciò che nel Paese ci richiamava ad altre insorgenti necessità. E' stato arduo e assorbente l'affrontare il documento regolatorio formulato da questa Commissione sulle consultazioni amministrative, e subito dopo si è dovuto far fronte, con i *referendum*, a una serie di complessi adempimenti nel rispetto dei valori democratici della materia.

In ogni passaggio, dai Seminari a oggi, continuiamo a misurarci con il tema ricorrente delle regole, dovendo rispondere all'esigenza di fissare principi normativi per correggere le modalità cui la RAI ha da tempo dovuto accedere nel produrre informazione attraverso i telegiornali e i programmi di approfondimento. E siamo infatti al punto cruciale delle sue doverosità istituzionali: come informare, essendo Servizio pubblico, con quali osservanze in più e licenze in meno.

Il compito consiste nella sua funzione regolatrice, equa, coerente e sistematica. E ciò per garantire un pluralismo fondato sulla completezza e sulla trasparenza, sull'approfondimento e sul dibattito, facendo ricorso anche a *format* innovativi e utilizzando la ricchezza ideativa e produttiva consentita dalle nuove tecnologie; al fine ultimo di implementare forme e contenuti, elevare livelli qualitativi, incentivare gli ascolti e quindi rimotivare il rapporto fra il Servizio pubblico e i suoi utenti, cioè la comunità.

E qui, sospinto da questa parola, comunità, cioè dal dover mettere in comune criteri e principi, necessità e valori, si pone un problema di carattere formale e sostanziale. Ho confidato, fin dall'inizio, nella possibilità di pervenire all'elaborazione di un documento unitario, da costruire sulla base di un confronto franco e approfondito, per uscire dalle vischiosità dell'appartenenza e, ben di più, della militanza. Una redazione non è il luogo dove si garantisce una verità generale, ma ancor meno dove se ne creano tante quanti sono i rispettivi presidi. E il complesso delle redazioni deve osservare la stessa lealtà comunicativa, cioè democratica, dandosi tonalità diverse a seconda dei canoni culturali, dell'identità politica, della struttura linguistica, della visione antropologica cui ciascuna affida la propria vocazione dialettica. A questo proposito dobbiamo percepire tutti, nel corso del nostro lavoro sul pluralismo, il pericolo di un allontanamento dall'obiettivo originario della discussione, ad esempio quando il

documento tuttora sottoposto al nostro esame va inoltrandosi in proposte di carattere gestionale che toccano l'articolazione dei palinsesti, coinvolgendovi aspetti organizzativi e operativi. Sarebbe, a mio avviso, al di fuori di un ragionevole statuto il voler gestire, insieme, l'indirizzo e le sue «forme applicative». Oltretutto, in un unanime contributo dell'Adrai, si dimostra come l'Azienda non sarebbe in grado di assicurare l'attuazione di alcuni indirizzi contenuti nella bozza all'esame della Commissione.

Un documento impostato correlando le questioni di principio con riferimento a situazioni, vicende e problematiche concrete, non può non tener conto delle importanti novità intervenute negli ultimi mesi, a partire dalla nomina di un nuovo Direttore generale, dalle entrate, dalle uscite, dagli spostamenti, dalle prime nomine, con riferimento all'ambito delicato dei programmi d'informazione. Perciò l'Atto deve realizzare una scelta: fissare con risolutezza gli indirizzi generali, esprimendosi in base ai mutamenti anzitutto strutturali che la RAI dichiara di voler realizzare, a partire dalle doverosità del Servizio pubblico, la cui identità va ritrovata là dove la regola è venuta meno, e non distribuendo più equamente la sregolatezza. Al pluralismo va restituita non una virtuosa, astratta dimensione egualitaria, ma la prima delle sue peculiarità fondamentali, cioè una naturale estensione verticale e orizzontale: frutto di redazioni concepite secondo le loro identità culturali (estensione verticale), ma anche delle loro dialettiche interne (estensione orizzontale).

Quanto al rifugiarsi in ipotesi di inammissibilità, tendo in generale a scongiurarle per non assimilarle a interventi censori. Altrimenti ci discosteremmo dal proposito di aprire un nuovo capitolo dell'interpretazione certa – e, quando se ne riconosca la necessità, anche prescrittiva – dell'Atto indirizzato alla concessionaria pubblica. Va da sè che sarebbe fuorviante reintrodurre il problema delle faziosità contrapposte, con la fittizia pretesa che si annullino reciprocamente; e che, in ogni caso, non varrebbero a ribadire gli obiettivi dell'autonomia professionale, legittimata dal raccontare la realtà nel rispetto di tutte le opinioni civilmente, culturalmente, eticamente testimoniate.

Mi chiedo, in definitiva, quanta forza attribuire a un documento di questa rilevanza se la sua approvazione procedesse attraverso votazioni non unanimi, che finirebbero per screditarne la stessa ricchezza civile, culturale e politica. Sarebbe un curioso risultato se non si evitasse di consegnare al destinatario dell'indirizzo l'alibi di non potervi leggere se non una valutazione palesemente contraddittoria e comunque priva di una concreta valenza condivisa e di una ragionevole possibilità applicativa.

Ne risulterebbe una contrapposizione tale da confermare le difficoltà in cui si attarda l'urgente e reale bisogno di una politica capace di darsi percorsi non solo legittimi, ma anche propositivi e fruttuosi.

Un Atto regolatore dell'informazione, alla quale spetta, con la garanzia dell'autonomia professionale e nel rispetto del pluralismo, di raccontare e spiegare quell'universo da cui vanno espulse le forme malintese delle peculiarità partitiche, non può essere condizionato da un uso improprio della politica, prestandosi cioè a strumentalizzazioni contingenti. La

nostra ricerca deve sottrarsi al clima pregiudiziale della contrapposizione e va ricondotta al suo compito più alto, quello di concepire l'informazione come un cardine della convivenza civile, nel rispetto di una libera e inderogabile dialettica democratica.

Il lavoro fin qui svolto con il relatore, sen. Butti, per le qualità culturali e civili che nutrono la sua personalità, mi lascia margini di fiducia. Del resto, non posso tacere della sua disponibilità, fin qui espressa, a intervenire sul testo originale con una serie di auto-emendamenti. Ora, per le ragioni dette, va registrata una diversa centralità dei problemi. Sulla base di quanto premesso, l'Atto è *naturaliter* destinato a crescere nelle sue interpretazioni teoriche e finalità pratiche. A ciò dovrebbe ovviamente corrispondere una unanime volontà della Commissione; e la stessa laboriosa tensione, va da sé, mi aspetto da ogni sua componente.

Riassumendo: è dunque auspicabile un voto libero da steccati ideologici, convergente su un impegno solidale, specie quando da ogni parte sale l'auspicio che un politicismo astratto non finisca per coinvolgere anche il ruolo di una Commissione espressa dal Parlamento in nome di un interesse generale, da perseguire con modalità non strumentali, ma corrispondenti a un reale e condiviso impegno democratico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente Gaetano PECORELLA indi del Vice Presidente Vincenzo DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,40.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dottor Annunziato Vardè, commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Annunziato Vardè, commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli, che ringrazia per la sua presenza.

Annunziato VARDÈ, commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Vincenzo DE LUCA (PD), Gerardo D'AMBROSIO (PD), Gianpiero DE TONI (IdV) e Gennaro CORO-

NELLA (*PdL*), i deputati Paolo RUSSO (*PdL*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché il senatore Candido DE ANGELIS (*MISTO*).

Annunziato VARDÈ, commissario straordinario per l'individuazione dei siti e la realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Vardè per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Paolo Massarotti, professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del professor Paolo Massarotti, professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli, che ringrazia per la sua presenza.

Paolo MASSAROTTI, professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Gianpiero DE TONI (*IdV*), Gerardo D'AMBROSIO (*PD*) e Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Paolo MASSAROTTI, professore di meccanica razionale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il professor Massarotti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria

Presidenza della Presidente Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 12,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Audizione di Tonino Cantelmi, Professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla LUMSA di Roma

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Tonino CANTELMI, *Professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla LUMSA di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, i deputati Anita DI GIUSEPPE (*IDV*), Alessandro PAGANO (*PDL*), Sandra ZAMPA (*PD*), Gabriella CARLUCCI (*PDL*) e la senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*).

Tonino CANTELMI, *Professore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione alla LUMSA di Roma*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 26 luglio 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente Enrico LA LOGGIA

Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Roberto CALDEROLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Walter VI-TALI (*PD*) e Giuliano BARBOLINI (*PD*) e il deputato Marco CAUSI (*PD*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, al fine di consentire un più ampio dibattito, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'audizione alla giornata di mercoledì 27 luglio.

La seduta termina alle ore 15.

Presidenza del Presidente Enrico LA LOGGIA

Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni

Atto n. 365.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2011.

Enrico LA LOGGIA, presidente e relatore, avverte che sono state presentate proposte emendative alla proposta di parere dei relatori (vedi allegato) sulle quali osserva, in accordo con il Governo, quanto segue. Esprime parere favorevole sulle proposte emendative 24, 39 e 40 Vitali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 e 16 Belisario, 25 Barbolini, 20 Lanzillotta, 29 Boccia, 30 D'Ubaldo, 31 Causi e 35 Stradiotto. Esprime altrèsì parere favorevole sulle proposte come riformulate (vedi allegato) 19 Lanzillotta, 8 e 10 Belisario e 32 Causi. Per quanto riguarda la proposta 33 Nannicini dichiara il parere favorevole limitatamente alla seconda parte, mentre sulla proposta 34 Causi unitamente all'invito al ritiro segnala tuttavia l'opportunità di trasformare la lettera m) in osservazione. Invita quindi al ritiro le proposte 18, 21 e 23 Lanzillotta, 26 Bianco, 27 Soro, 9 e 12 Belisario, 28 Nannicini, 38 Vitali, 41 Stradiotto, 42 e 43 Thaler, nonché 22 Lanzillotta in quanto assorbita dalla proposta 29 Boccia. Ritiene infine necessari ulteriori approfondimenti sulle proposte 17 Belisario, 36 Vitali, nonché sulle proposte 1 Paolo Franco e 37 Vitali entrambe sostitutive dell'articolo 12.

Il ministro Roberto CALDEROLI, nel condividere le valutazioni espresse dal presidente, ritiene opportuno effettuare alcune considerazioni su talune delle proposte emendative, con riguardo in particolare a quelle sulle quali è stato espresso l'invito al ritiro, ad iniziare dalla proposta 18 Lanzillotta, le cui finalità appaiono condivisibili, ma che per come formulata potrebbe incontrare difficoltà in fase applicativa, e che, per motivi di sistematicità, potrebbe trovare una più idonea collocazione nel disegno di legge recante la Carta delle autonomie, in corso d'esame al Senato. Per quanto concerne l'emendamento 19 della medesima proponente, ne valuta

positivamente il contenuto, alla luce della riformulazione in cui viene precisato il carattere eventuale della individuazione degli atti legislativi ed amministrativi regionali ivi prevista.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*), nel segnalare come la riformulazione potrebbe forse opportunamente estendersi anche ad altre parti del comma 3 dell'articolo 1, osserva che tale emendamento muove dalla considerazione che la regione è un organo che esercita anche potestà normative, per cui è a proprio avviso necessario che la relazione di fine mandato dia conto anche degli atti, normativi o regolamentari, non riconducibili all'attività ed alla responsabilità del Presidente di Giunta, che abbiano inciso negativamente sugli obiettivi di bilancio dell'ente.

Il ministro Roberto CALDEROLI, per quanto concerne la proposta emendativa 27 Soro, precisa che l'invito al ritiro discende dalla considerazione che non sia opportuno modificare una procedura già vigente nell'ambito della disciplina in tema di controllo della spesa sanitaria, ormai collaudata; in ordine, poi, alla proposta 9 Belisario in tema di ineleggibilità per i soggetti nei cui confronti avviene la rimozione, ritiene che la sanzione della incandidabilità prevista nella proposta di parere costituisca, nei confronti dei soggetti medesimi, un istituto più efficace, nonché più coerente con il sistema delle fonti. Inoltre, nel valutare positivamente la riformulazione della proposta emendativa 10 Belisario, segnala come sia invece opportuno il ritiro dell'emendamento 12 del medesimo proponente, che viene ad incidere sui componenti di un organo, vale a dire il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti previsti dai piani di rientro sanitari, che non appare poter assumere profili di responsabilità nel verificarsi di una situazione di dissesto.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) ritiene non condivisibile tale assunto, atteso che in presenza di un dissesto deve ritenersi implicito, e pertanto da sanzionare, un mancato esercizio della funzione di controllo che la disciplina vigente affida all'organo in questione. Segnala inoltre che la propria proposta emendativa 17 riprende un elemento emerso nel corso dell'audizione della Corte dei conti, relativamente all'esigenza di procedure volte a garantire l'affidabilità delle certificazioni degli enti territoriali.

Il ministro Roberto CALDEROLI, con riguardo alle ulteriori proposte emendative su cui è stato espresso l'invito al ritiro, nell'osservare che per quelle riferite all'articolo 12 ritiene che in tema di forme premiali per l'attività di contrasto all'evasione fiscale la soluzione individuata nella proposta di parere costituisca un giusto punto di equilibrio rispetto ai differenti punti di vista in materia, segnala poi come l'invito al ritiro sulle proposte 38 Vitali e 34 Causi muova dalla necessità, considerata anche alla luce delle criticità finanziarie in corso, di non intervenire al momento sulla manovra appena approvata con il decreto-legge n.98. In ordine, infine, alle

autonomie speciali, ritiene che la proposta di parere tenga già conto delle esigenze contenute negli emendamenti 42 e 43 Thaler, prevedendo tuttavia anche una procedura volta a consentire comunque l'applicazione del provvedimento.

Il deputato Antonio MISIANI (*PD*), *relatore*, pur concordando nel complesso con le valutazioni del presidente La Loggia, esprime il proprio parere favorevole anche sulle proposte 18 e 23 Lanzillotta, 27 Soro, 9 Belisario, 28 e 33 Nannicini, 36, 37 e 38 Vitali, 34 Causi, mentre invita al ritiro le proposte 5 Belisario, 1 Paolo Franco e 17 Belisario.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, con riferimento alle modifiche all'articolo 12, nel sottolineare come il testo formulato nella proposta di parere rappresenti un punto di equilibrio tra i due emendamenti a firma Paolo Franco e Vitali, auspica che si possa comunque pervenire ad una soluzione ampiamente condivisa.

Il deputato Marco CAUSI (PD), in considerazione delle problematiche emerse circa la responsabilità politica del presidente della giunta regionale, segnala che proporrà ai relatori una nuova formulazione dell'articolo 2 della proposta di parere, tenendo conto anche delle indicazioni delle regioni.

Il deputato Antonio MISIANI (*PD*) relatore, nell'osservare che l'attuale formulazione della proposta di parere realizzi un sistema sanzionatorio efficace e rigoroso, osserva che in ogni caso una eventuale proposta migliorativa, cui ha fatto riferimento il collega Causi, verrà valutata con la dovuta attenzione da parte dei relatori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel ricordare che la proposta di parere rappresenta un punto di equilibrio tra le diverse posizioni, auspica che si possa trovare una soluzione quanto più possibile condivisa sia sul tema ora segnalato che sulle altre questioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*), nell'affermare che il sistema sanzionatorio come risultante dalla proposta dei relatori, interessando un numero maggiore di soggetti, sia troppo blando e poco incisivo, si riserva di intervenire nuovamente sul punto nel prosieguo del dibattito.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene che la ricerca di una totale condivisione del contenuto con gli stessi soggetti sui quali ricadrà il sistema sanzionatorio potrebbe condurre alla definizione di un meccanismo scarsamente efficace, laddove è necessario invece prevedere la rimozione di quegli amministratori che non siano in grado di garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Con l'occasione rammenta che la ricerca di una quanto più ampia condivisione con gli amministratori dei

diversi livelli di governo sia tuttora in corso relativamente alla stesura del secondo decreto su Roma capitale, precisando tuttavia che qualora non si dovesse raggiungere un accordo prima della scadenza della delega dovrà comunque procedersi alla predisposizione di uno schema di decreto sulle funzioni di Roma capitale, che potrà essere successivamente integrato con i decreti correttivi ed integrativi da adottare nei successivi tre anni.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) nel sottolineare l'importanza di completare la nuova disciplina di Roma capitale, osserva che in tali casi l'interesse generale dovrebbe prevalere sulle divergenti posizioni dei livelli di governo territoriale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 15,45.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni

Atto n. 365

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

(vedi seduta del 21 luglio 2011)

24.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, alla premessa, sostituire le parole «completare la disciplina attuativa del federalismo fiscale, perseguendo» con la seguente «perseguire».

2.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 1, dopo le parole «dell'unità economica», inserire le seguenti: «e giuridica».

3.

Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole «non oltre», con le seguenti: «entro».

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole «non oltre», con le seguenti: «entro».

18.

Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di garantire la indipendenza e la terzietà dei controlli e delle certificazioni di bilancio, nelle regioni il collegio dei revisori è composto da tre professionisti a ciò abilitati designati uno, che lo presiede, dalla Corte dei conti, uno dal Ministero dell'economia, e uno dal Consiglio regionale che lo elegge con maggioranza di due terzi. Per la costituzione dei collegi dei revisori dei comuni e delle province, in ciascuna regione sono istituiti appositi elenchi di professionisti a ciò abilitati ed interessati a svolgere tale funzione. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un collegio composto da tre professionisti scelti tra quelli facenti parte degli elenchi regionali di cui sopra e designati secondo un meccanismo automatico di assegnazione definito, previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione contabile è effettuata da un unico professionista selezionato con la medesima procedura. Il comune o la provincia interessata possono, ove si renda necessario, segnalare disfunzioni nel funzionamento del collegio dei revisori agli ordini professionali interessati che provvedono anche disponendo la sostituzione dei professionisti designati».

19.

Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la individuazione di specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio».

19 (Nuova formulazione)

Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio».

25.

Barbolini, Vitali, Causi, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della regione è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».

5.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 1, alla lettera a) sopprimere la seguente parola: «immotivatamente».

6.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «è considerato», con la seguente: «costituisce»;

Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 2, sostituire le parole «comma primo», con le seguenti: «commi primo e terzo».

7.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «è disposta la rimozione», con le seguenti: «è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione».

40.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 2, dopo le parole «diretta responsabilità» inserire le seguenti: «, con dolo o colpa grave».

8.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole «a tutte le cariche pubbliche elettive», con le seguenti: «alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale e comunitario».

8. (Nuova formulazione)

Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, sostituire le parole «a tutte le cariche pubbliche elettive», con le seguenti: «alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale e europeo».

20.

Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo la parola «Stato», aggiungere le parole «e dell'Unione europea»

27.

Soro, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Nannicini, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, comma 4, sostituire le parole «Qualora si verifichino» con le seguenti: «Qualora sia accertato dalla Corte dei conti il verificarsi di».

9.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis. sussistenza di cause di ineleggibilità per i soggetti nei cui confronti è stato disposto il decreto di rimozione, ai sensi dell'art. 126, comma primo, della Costituzione.»;

Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 2, sopprimere il comma 7.

10.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto.»

10. (Nuova formulazione)

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, sostituire le parole da «, amministrativi» sino alla fine del comma con le seguenti «e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente».

11.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, al comma 1, dopo le parole «, degli enti del servizio sanitario regionale», inserire le seguenti: «, dei componenti del collegio dei revisori di conti,»

28.

Nannicini

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, sopprimere il comma 2.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina altresì la decadenza automatica dei rappresentanti ministeriali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui all'art. 12 della Intesa del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2005».

13.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 1, dopo le parole «dell'unità economica», inserire le seguenti: «e giuridica».

29.

Boccia, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione superiore a 5000 abitanti»;
- b) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti».

22.

Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 1, sopprimere le parole «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole «non oltre», con le seguenti: «entro».

15.

Belisario

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole «non oltre», con le seguenti: «entro».

16.

BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, al comma 3, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) sistema e esiti dei controlli interni;».

30

D'Ubaldo, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, Soro, Nannicini, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente».

Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 5, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1».

32.

Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

32. (Nuova formulazione)

Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

17.BELISARIO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono comunque essere irrogate in presenza di accertata inattendibilità della certificazione inviata al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'ente, nell'anno nel quale viene accertata l'inadempienza dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

Nannicini, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 7, comma 5, dopo le parole «autonomie locali», aggiungere le seguenti: «previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; dopo il primo periodo aggiungere, inoltre, il seguente: «Lo schema di decreto di cui primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari».

38. Vitali

Alla condizione del parere dei relatori, dopo il capoverso articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Patto di stabilità interno). - 1. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, ridurre l'obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un insieme di indicatori economicostrutturali di cui al comma 2. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza ponderata di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori. E virtuoso l'ente che, relativamente a tutti gli indicatori, presenta valori migliori rispetto al valore medio. Il valore medio degli indicatori è individuato distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie speciali. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al comma 4:

- a) per le province:
 - 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
 - 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b) per i comuni:
- 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
- 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

- 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
- 2. Gli indicatori di cui al comma precedente sono finalizzati a misurare:
 - a) la convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) il grado di rigidità strutturale dei bilanci con particolare riguardo alla: I) incidenza della spesa per personale su entrate correnti al netto delle spese di personale per asili nido, scuole dell'infanzia, servizi per gli anziani e i disabili; II) incidenza della spesa per rimborso prestiti su spesa corrente; III) incidenza dello stock di debito non assistito su spese correnti; IV) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere e valutazione del fenomeno delle mancate estinzioni a chiusura d'esercizio;
- c) il grado di autonomia finanziaria con particolare riguardo alla: I) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sugli incassi correnti; II) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sulle analoghe entrate considerate in termini di accertamenti; III) incidenza degli accertamenti delle entrate correnti tributarie ed extratributarie sugli impegni di spesa corrente; IV) incidenza delle entrate correnti accertate sugli impegni di spesa corrente; V) incidenza per età dei residui attivi al netto dei crediti verso lo Stato;
- d) l'effetto dell'attività finanziaria con particolare riguardo a: I) consistenza del risultato di amministrazione; II) composizione del risultato di amministrazione; III) incidenza dei residui passivi di parte corrente sui relativi impegni; IV) incidenza dell'ammontare del debito sull'ammontare della quota capitale rimborsata;
- *e*) il livello dei servizi e della pressione fiscale e gli altri indicatori di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- 3. Gli indicatori di cui al comma 2 possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
- 4. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, per quanto concerne gli enti locali, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, per quanto concerne le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa, ai sensi del medesimo decreto legislativo, con la Conferenza Stato-regioni.
- 5. Le modalità del concorso agli obiettivi di cui al comma 5 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 da parte degli enti appartenenti alle diverse classi è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 2 e 3 sono soppressi.

36.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, comma 1, dopo le parole: capitolo di bilancio aggiungere le seguenti: E' fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzare comunque con proprio decreto tali spese, definendo in misura uniforme le compensazioni finanziarie a carico egli altri enti territoriali ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

41.

STRADIOTTO

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- «2. I Comuni che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi, inferiore al 4 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio non sono assoggettati al Patto di stabilità interno.
- 3. Le Province che destinano un importo complessivo, per il pagamento degli interessi passivi inferiore al 3 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, non sono assoggettate al Patto di stabilità interno.

Causi, Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 8 aggiungere il seguente comma:

- «2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte le seguenti lettere:
- «m) assunzione di iniziative di riduzione dei costi connessi all'esercizio del mandato politico, anche con riferimento, limitatamente alle regioni, alle indennità, ai vitalizi e agli altri benefici di natura monetaria e non dei titolari di cariche elettive, fermo restando l'adeguamento agli standard europei disposto ai sensi delle diposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto;
- *n)* percentuale di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e non fondamentali per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».

35.

Stradiotto, Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini,

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo», con le seguenti «entro il 30 novembre 2011».

1.

Paolo Franco

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:

«Articolo 12. (Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale). – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica, così come previsto dal Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223, resi omogenei per quanto riguarda definizioni e classificazioni, e integrati da eventuali ulteriori indicatori statistici di fonte istituzionale.

- 2. Il decreto di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso al fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale.»
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, sono definiti:
- a) un percorso finalizzato alla convergenza delle capacità fiscali effettive dei singoli enti territoriali alle rispettive potenzialità finali, individuando modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo al progressivo raggiungimento del recupero fiscale;
- b) gli obiettivi intermedi che debbono essere rispettivamente raggiunti da ciascun ente di cui alla lettera a);
- c) le misure premiali o sanzionatorie, anche attraverso un adeguamento delle quote spettanti del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, per gli enti che, rispettivamente, abbiano raggiunto o non abbiano raggiunto gli obiettivi di cui alla lettera b).

37.

Vitali, Causi, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Soro, Nannicini, Stradiotto

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 12 con il seguente:

- «Articolo 12. (Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale). 1. Con accordo fra Governo, Regioni, Province e Comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti:
- a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
- *b*) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera *a*);

c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b)».

23.

Lanzillotta, Galletti

Alla condizione del parere dei relatori, capoverso articolo 12, al comma 2, lettera a), sostituire le parole «convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale», con le seguenti «convergenza delle basi imponibili con le effettive capacità fiscali».

42.

THALER AUSSERHOFER

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 13 con il seguente:

«Articolo 13. - (Applicazione alle regioni a statuto speciale). – 1. Le disposizioni di cui al Capo I e II del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale ed agli enti locali appartenenti ai rispettivi territori in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

43.

THALER AUSSERHOFER

Alla condizione del parere dei relatori, sostituire il capoverso articolo 13 con il seguente:

«Articolo 13. - (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42».

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, SORO, NANNICINI, STRADIOTTO

Alle osservazioni del parere dei relatori, aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

«h) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle modalità di nomina del collegio dei revisori negli enti territoriali al fine di assicurarne l'autonomia dagli organi politici e la necessaria professionalità».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22